SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

ù

n. 63

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 gennaio al 4 febbraio 1998)

INDICE

ANTOLINI: sulla rete scolastica in provincia di Verona (4-06238) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 4665

BALDINI: sulla bocciatura di due alunni di Cerreto di Spoleto (4-06542) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4667

BEVILACQUA: sulle iscrizioni alla scuola media di Pizzo Calabro (Vibo Valentia) (4-05906) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4668

BEVILACQUA, MARRI: sul mancato inserimento della geografia fra le materie del primo biennio di scuola superiore (4-07701) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4669

BEVILACQUA ed altri: sull'invito ad utilizzare CD-ROM della Horizon Unlimited, diretta da Umberto Eco (4-06537) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4671

BIASCO: sull'autonomia degli istituti scolastici in provincia di Foggia (4-05775) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 4673

BONFIETTI: sulla vicenda dell'istituto «Salvemini» (4-06300) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 4675

BOSI: sul centro multimediale di Terni (4-04451) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4676

sullo svolgimento degli esami di Stato presso il liceo scientifico «Livi» di Prato (4-07191) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4678

CAPALDI: sull'intitolazione della biblioteca comunale di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) a Giovanni Gentile (4-06748) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4679

sulla sede dell'istituto tecnico per geometri «E. Niccolai» di Viterbo (4-07310) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4681

CARCARINO, MARINO: sulla mancata ricezione dei segnali di RAI 3 a nord di Napoli (4-07232) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4682

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

CÒ, BERGONZI: sulla prevista chiusura della scuola media distaccata di San Martino Spino, frazione del comune di Mirandola (Modena) (4-06282) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 4683

COLLINO: sul trasferimento di tecnici della Telecom dal centro di lavoro di Tolmezzo (4-04144) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4685

sulla soppressione di una prima classe presso la scuola media di Artegna (Udine) (4-07657) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4686

CORTIANA: sulla revoca dell'autonomia del liceo classico «Mancinelli» di Velletri (4-06297) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4687

COSTA: sulla scuola elementare di Barbarano del Capo (Lecce) (4-05260) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4689

sull'accorpamento di sedi scolastiche a Gallipoli (Lecce) (4-06949) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4690

CURTO: sulla qualifica di palombaro (4-03836) (risp. ANDREATTA, *ministro della difesa*) 4691

DANIELI: sui manuali di storia adottati nelle scuole italiane (4-04409) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4692

DE LUCA Athos: sull'espulsione di due studenti dal liceo artistico di via Ripetta a Roma (4-07605) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4694

DE MARTINO Guido ed altri: sull'appalto per la fornitura di computer per le scuole elementari della provincia di Napoli (4-04081) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4695

DOLAZZA: sulla giacenza di corrispondenza nei magazzini dell'Ente poste (4-05074) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4696

sulla semplificazione amministrativa (4-06959) (risp. BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) *Pag.* 4697

FALOMI ed altri: sulla privatizzazione della Telecom (4-09091) (risp. CIAMPI, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*) 4700

FORCIERI: sulla paventata soppressione della prima classe della scuola media di Riomaggiore (La Spezia) (4-07727) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4703

FUSILLO: sul plesso scolastico del Villaggio Azzurro di Gioia del Colle (Bari) (4-06899) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4704

sull'ammissione agli esami di licenza elementare dell'alunno Fabio Cunden (4-07057) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4706

GUALTIERI: sull'uso della radio VHF a bordo di imbarcazioni da diporto (4-01135) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4707

GUERZONI: sulle sottocommissioni d'esame (4-07619) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4709

LAURO: sul personale docente residente nelle isole dell'arcipelago campano (4-07620) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4710

LO CURZIO: sull'impossibilità per i docenti degli istituti tecnici che siano avvocati a ricoprire l'incarico di preside (4-04886) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4711

LORENZI: sulla sperimentazione scolastica in provincia di Cuneo (4-06510) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4712

MAGNALBÒ: sulla mancata formazione della prima classe nelle scuole medie di Montelparo e Montemonaco (Ascoli Piceno) (4-07577) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4713

MARCHETTI: sulla soppressione della prima classe della scuola elementare di Turano (Massa Carrara) (4-07497) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 4714

MARRI, BEVILACQUA: sugli enti lirici (4-08566) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 4715

PALOMBO: sulla revoca dell'autonomia del liceo classico «Mancinelli» di Velletri (4-05628) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4719

sulla razionalizzazione della rete scolastica nel comune di Albano Laziale (4-05658) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4720

PERA: sulle iscrizioni all'istituto professionale di Stato per i servizi sociali «M. Civitali» di Lucca (4-07712) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4722

PETRUCCI: sulla soppressione del plesso scolastico di Valpromaro nel comune di Camaiore (Lucca) (4-05172) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4723

sulla situazione della terza classe dell'istituto tecnico industriale «Fermi» di Lucca (4-07394) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4725

PREIONI: sulla corrispondenza fra Italia e Svizzera (4-04400) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4726

RECCIA, BEVILACQUA: sui fondi stanziati al distretto scolastico di San Cipriano d'Aversa (Caserta) (4-07296) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4727

RESCAGLIO ed altri: sull'educazione fisica nelle scuole (4-06776) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4728

ROSSI: sulla chiusura del plesso scolastico della scuola elementare della frazione di Ghiaie nel comune di Bonate Sopra (Bergamo) (4-05880) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 4730

RUSSO SPENA: sui provvedimenti assunti nei confronti di alcuni studenti di Locri (4-06067) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4732

sui trasferimenti concessi a docenti per motivi di assistenza a familiari (4-06592) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4734

RUSSO SPENA ed altri: sul trasferimento della dottoressa Racco (4-06284) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4736

SALVATO: sull'individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata provinciale (4-04110) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica*) 4740

sulla soppressione della prima classe della scuola elementare di Montenero (Livorno) (4-07123) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4740

SERENA: sul costo delle «uscite scolastiche» (4-07324) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4742

SERVELLO ed altri: sui manuali di storia adottati nelle scuole italiane (4-04189) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4742

SPECCHIA: sulla razionalizzazione della rete scolastica in provincia di Brindisi (4-05636) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4744

SPERONI: sulla scadenza delle schede telefoniche (4-08251) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4746

STANISCIA: sull'assegnazione di una cattedra di conversazione in lingua francese in provincia di Teramo (4-06306) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4746

TERRACINI: sulla necessità di un corso scolastico sulla seconda guerra mondiale (4-07241) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 4747

VEGAS: sulla Fondazione «Famiglia dell'Ave Maria» (4-07379) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 4748

ANTOLINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che il provveditore di Verona, con propria nota n. 32/2421/b15 del 7 aprile 1997, ha decretato un organico della scuola elementare che, ai sensi del decreto interministeriale sulla formazione delle classi, assegna gli insegnanti con un rapporto di 1/10 o frazione superiore a 5; detta assegnazione è avvenuta senza alcuna eccezione per le scuole socialmente e orograficamente disagiate dei piccoli plessi di montagna;

che con successiva nota, consegnata a mano ai dirigenti scolastici, lo stesso provveditore ha comunicato le modalità con cui le scuole possono richiedere una perequazione della suddetta dotazione di base, precisando però che, salvo che il Ministero non provveda ad una dotazione aggiuntiva, sarà impossibile garantire anche il numero di insegnanti minimo per il tempo scuola e per l'insegnamento della lingua straniera, parimenti reso obbligatorio dalla legge;

che la situazione di Verona è resa particolarmente difficile dal fatto che il rapporto alunni-classe è stranamente uno dei più alti del Veneto, pur in situazioni geografiche simili;

che, permanendo ciò, quasi tutti i plessi di montagna del Veronese, i quali presentano una situazione già estremamente disagiata, con distanze che d'inverno limitano la possibilità di comunicazione e con le più alte percentuali di dispersione scolastica della provincia, a settembre non avranno gli organici per garantire nè la copertura del tempo scuola, nè il servizio di qualità che la Costituzione garantisce al cittadino;

che la situazione, che si vorrebbe giustificata da esigenze di risparmio della spesa pubblica, non tiene in nessun conto il fatto che la scuola di base è uno dei pochi servizi garantiti all'utenza nella zona (non c'è ferrovia, mancano gli ospedali, gli asili nido, le scuole secondarie superiori, i servizi di assistenza sociale ed altre agenzie che promuovano la cultura ed il benessere dei cittadini); gli alunni sono spesso chiamati a lunghi viaggi in pulmino che iniziano alle prime ore del mattino e, se poi vogliono continuare la loro formazione, che pure dovrebbe essere un diritto garantito, devono rassegnarsi a passare in corriera quasi lo stesso tempo dedicato alle lezioni in città; ciò nonostante il fatto che coloro che risiedono in zone montane paghino molte più imposte indirette degli altri cittadini (riscaldamento, spostamenti per ogni pratica ed ogni acquisto, acqua in misura cinque volte superiore rispetto alla città;

visto:

come il suddetto rapporto numerico per l'assegnazione organica di base non abbia tenuto in nessun conto a Verona delle situazioni geograficamente e socialmente disagiate, creando, inoltre, ulteriore mobilità nei già precari organici della montagna;

che il Ministero della pubblica istruzione non ha impartito le necessarie disposizioni normative per far fronte all'impossibilità di garantire il servizio scolastico, derivante da tale assegnazione di base, ma si è limitato a fornire un vago «documento tecnico di supporto e orientamento»;

che non è di fatto garantita la possibilità di perequare su base provinciale il numero degli insegnanti nei plessi di montagna, almeno per assicurare il tempo scuola e l'insegnamento previsti dai programmi del 1985 e dai successivi ordinamenti impartiti con la legge n. 148 del 1990;

che nella provincia di Verona, già da anni, il provveditore obbliga la formazione di pluriclassi in deroga al limite di 12 alunni e senza tenere conto dei disagi della montagna;

che, in sintesi, gli alunni delle scuole di montagna vedono negato dalle disposizioni qui in oggetto il loro diritto costituzionale allo studio nei termini e con la qualità con cui lo Stato lo garantisce alle scuole di città o comunque alle scuole con numero di alunni superiore ai 75;

come le scuole a tempo pieno, diffuse in città, garantiscano al cittadino un rapporto numerico insegnante-alunni molto favorevole ed i tagli vadano a colpire solo i piccoli plessi, incuranti della diversità tra le scuole accorpabili e quelle che non lo sono,

l'interrogante chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo con tempestività intenda provvedere a correggere tali palesi ingiustizie, evitando il rischio di negare o ridurre il diritto allo studio in montagna, quello conseguente ad una fuga dei docenti migliori dalle sue scuole e di un ulteriore forzato sradicamento dei montanari, con gli effetti sociali ed i dissesti geologici dovuti all'abbandono del territorio che sempre più si manifestano con drammatica e devastante puntualità.

(4-06238)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Il Provveditore agli studi di Verona ha formulato l'organico di base delle scuole elementari della provincia sui dati comunicati dai dirigenti scolastici ed ha successivamente assegnato altri 26 posti di organico perequativo proprio in considerazione delle necessità evidenziate dai capi d'istituto in merito al funzionamento del tempo scuola.

Nell'assegnazione di tali posti è stata data la precedenza ai plessi delle scuole di montagna che presentavano una situazione estremamente disagiata ed è stata proposta la formazione di pluriclassi, come indicato dal decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997.

L'operazione suddetta avrebbe avuto come conseguenza una inevitabile compressione della quota di organico da assegnare per la prosecuzione dell'insegnamento della lingua straniera, se non fosse stata disposta l'utilizzazione di docenti specialisti tramite assunzione

di personale a tempo determinato per la sostituzione dei predetti docenti nelle scuole di titolarità.

In tal modo il Provveditore agli studi di Verona ha potuto autorizzare la prosecuzione dei progetti per l'insegnamento della lingua straniera nel secondo ciclo delle scuole elementari già attivati nel 1996-1997, anche al di fuori del contingente di organico provinciale previsto dal citato decreto interministeriale n. 176 del 1997.

Riguardo infine all'attuazione del tempo pieno, in esecuzione di quanto dispone l'articolo 8 della legge n. 148 del 1990, è stato autorizzato il numero dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

BALDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella scuola elementare di Cerreto di Spoleto due alunni sono stati bocciati perchè ritenuti inidonei ad essere ammessi agli esami;

che, dalle notizie apprese dalla stampa, la bocciatura dei due alunni appare strumentalmente finalizzata a mantenere in vita una classe che altrimenti sarebbe destinata a scomparire;

che vi è l'esigenza di avviare immediatamente una indagine ministeriale per verificare la vericidità delle accuse mosse da un alunno e dai suoi genitori;

che, ove le motivazioni della bocciatura fossero quelle denunciate, l'episodio sarebbe oltremodo grave e fortemente lesivo della dignità e dei diritti degli scolari,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro della pubblica istruzione intenda adottare per chiarire gli aspetti della vicenda e quali misure riterrà opportuno assumere qualora le accuse di cui in premessa avessero fondamento.

(4-06542)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da dettagliati chiarimenti forniti dal Provveditore agli studi di Perugia in merito al caso al quale si fa riferimento la non ammissione all'esame di licenza dei due allievi della scuola elementare di Cerreto di Spoleto, appartenente alla direzione didattica di Norcia, è unicamente riconducibile a motivazioni legate al non adeguato livello di preparazione raggiunto dagli allievi in parola.

Dalla relazione del Direttore didattico si evince con chiarezza che le notizie apparse sulla stampa in ordine alla strumentalità della non am-

missione sono prive di fondamento o in quanto la decisione del Consiglio di interclasse non influisce assolutamente sull'organico della scuola che non subisce alcuna modifica con l'aumento di 2 allievi nell'annno scolastico 1997-1998.

Nell'anno scolastico 1996-97, infatti, l'organico della scuola elementare di Cerreto di Spoleto prevedeva 4 posti (3 monoclassi e una pluriclasse per complessivi 38 alunni).

Per l'anno scolastico 1997-98 gli alunni diventavano 41 (compresi i due che ripereranno in quinta classe) e i posti sono sempre 4 alla luce della direttiva ministeriale n. 1255 del 3 aprile 1997 che attribuisce un insegnante ogni 10 alunni o frazione pari o superiore a 5.

L'esito della indagine amministrativa compiuta e le argomentazioni contenute nella relazione inviata dalla Direzione didattica di Norcia hanno indotto il Provveditore a non avviare alcuna ulteriore indagine ispettiva sull'episodio.

Si fa presente, infine, che in merito a tale vicenda non è stato presentato alcun ricorso.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nello scorso mese di gennaio gli alunni della scuola elementare di Pizzo Calabro (Vibo Valentia) hanno presentato regolare domanda di preiscrizione per la frequenza della scuola media;

che, con riferimento all'insegnamento della lingua straniera, nella domanda erano indicate le seguenti opzioni:

a) lingua francese;
b) lingua inglese;
c) corso sperimentale bilinguismo;
d) corso di inglese a tempo prolungato;

che giorni fa si è appreso che il prossimo anno scolastico 1997-98 presso la suddetta scuola media statale saranno istituiti soltanto due corsi di bilinguismo e due corsi di francese (per il quale ultimo nessuno degli iscritti ha optato);

che quanto deciso lascia dedurre che non verrà insegnata la lingua inglese;

che la scelta operata sembra del tutto anacronistica;

che dalle motivazioni addotte si è appresa la necessità di tutelare gli insegnanti di lingua francese;

che le iscrizioni per la frequenza dell'anno scolastico 1997-98 sono 108;

che l'istituzione di 2 corsi di lingua francese è da ritenersi obbligatoria su un totale di 6 classi, mentre quelle in oggetto sono solo 4,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire al fine di tutelare i diritti degli alunni che hanno optato per la frequenza dei corsi di lingua inglese.

(4-05906)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Provveditore agli studi di Vibo Valentia, infatti, in sede di organico di fatto, essendo pervenuto un numero di iscrizioni sufficienti, ha potuto istituire una ulteriore prima classe presso la scuola media di Pizzo Calabro nella quale è stato attivato l'insegnamento della lingua inglese.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che nel recente progetto sperimentale varato dal Ministero della pubblica istruzione e denominato «Ipotesi di sperimentazione da attuare nei primi due anni di scuola secondaria superiore» non è stato incluso l'insegnamento della geografia;

che tale decisione, che coinvolgerà quest'anno ben 150 istituti, è del tutto inspiegabile considerato che contribuisce a sottrarre agli studenti uno degli strumenti chiave per leggere e capire il mondo;

che attualmente lo studio della geografia nei bienni delle scuole superiori con impostazione tradizionale ha ancora una buona presenza; parallelamente nelle cosiddette «sperimentazioni assistite» la geografia scompare quasi del tutto;

che nell'assumere la decisione non si è tenuto conto degli studi fatti dalla commissione Brocca, con progetti che tenevano in grande considerazione lo studio di questa disciplina che è una scienza di sintesi con fortissima valenza educativa;

che quella assunta è una decisione in assoluta controtendenza rispetto agli altri paesi europei – Inghilterra, Francia, Germania, Olanda – che sottolineano addirittura l'importanza dello studio della geografia economica della regione di appartenenza degli alunni,

gli interroganti chiedono di sapere:

in base a quali criteri l'apposito progetto sperimentale abbia cancellato l'insegnamento della geografia dai programmi dei primi due anni di scuola secondaria superiore;

se non si ritenga di dover provvedere al reinserimento di tale disciplina nei programmi stessi.

(4-07701)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto giova precisare preliminarmente che la collocazione dell'insegnamento della geografia nell'attuale struttura dei percorsi formativi sperimentali del biennio delle scuole secondarie superiori è stata effettuata a conclusione di ampio studio e dibattito.

Occorre precisare anche che la geografia, quale insegnamento autonomo, ancora presente esclusivamente nei tradizionali programmi dei licei classici, scientifici e degli istituti magistrali, viene studiata per otto anni nella scuola dell'obbligo; appare pertanto non rispondente alle esigenze formative della scuola secondaria superiore reiterare la presenza di un insegnamento tradizionale in un contesto ove è necessario realizzare specifici approfondimenti scientifici che abbiano riferimento agli obiettivi di settore.

Ciò non significa che l'insegnamento di tale disciplina nei suoi aspetti rilevanti ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi dei diversi settori scolastici non sia presente nei nuovi progetti sperimentali.

Essa infatti è presente nell'insegnamento di scienza della terra, facente parte degli insegnamenti comuni della scuola secondaria superiore.

Infatti nell'ambito dell'area comune e della formazione generale lo studio della scienza assume un ruolo fondamentale per la conoscenza di linguaggi scientifici che permettono. una puntuale e coerente interazione della conoscenza con il mondo reale e perciò anche con gli aspetti e i profili legati al precedente insegnamento della geografia.

Peraltro la riconduzione dell'insegnamento della geografia nell'area della materia «scienze della terra» è stata già effettuata dal progetto Brocca.

La disciplina in parola, inoltre, è parimenti presente con i suoi riferimenti particolari anche in aree specifiche quali «geografia economica» nel settore della gestione, la «geopedologia» nel settore delle produzioni naturali e delle risorse naturali.

Occorre anche chiarire che la sperimentazione del biennio di scuola superiore prevede ampi spazi di progettazione modulare che possono essere riservati da parte delle scuole stesse, in coerenza con il progetto d'istituto ed in relazione alle esigenze formative connesse alle conoscenze dello sviluppo del territorio, all'approfondimento di detta disciplina.

Non può infine non rilevarsi che le conoscenze di geografia che facevano parte del tradizionale bagaglio del vecchio insegnamento possono essere reperite in ben più ampia misura e specificazione nelle banche dati che stanno sorgendo con lo sviluppo della tecnica dell'informazione e della comunicazione, al cui accesso i giovani della scuola secondaria superiore verranno adeguatamente preparati.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

BEVILACQUA, MONTELEONE, PACE, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che su «Il Giornale» di mercoledì 18 giugno 1997 è stata pubblicata una lettera che Umberto Eco, noto professore di semiotica al Dams di Bologna, ha inviato al ministro Berlinguer per caldeggiare l'utilizzazione, da parte degli studenti, dei CD-Rom ideati dalla Horizon Unlimited, impresa che lo stesso Eco dirige, e prodotti dalla Opera Multimediale, azienda di Milano che fa capo alla Olivetti;

che in una parte della lettera si legge testualmente: «...I dischi di Encyclomedia che io dirigo (e che possono essere usati sino a livello universitario, oltre che da uno studente delle medie), devono essere messi in commercio a quasi 300.000 lire. ...Non ho alcuna idea di come il Ministero potrebbe avvalersi della collaborazione delle persone che ti propongo, nè in quale forma. Semplicemente, visto che il gruppo che mi ha fatto la proposta è composto di gente bravissima e già in possesso di un ottimo *know-how*, ti chiedo se la cosa può interessare e in tal caso varrebbe la pena che costoro potessero incontrarti ed esporti le loro idee. ...»;

che il Ministro in indirizzo – secondo quanto risulta agli interroganti – ha comunicato di aver trasmesso il numero del «Giornale» all'Avvocatura generale dello Stato per verificare se vi si possano ravvisare gli estremi della diffamazione e, «ove tali estremi esistessero, di procedure alla querela con la più ampia facoltà di prova, chiedendo un adeguato risarcimento da destinare all'acquisto di materiale didattico per le scuole»;

che il piano Berlinguer per l'informatizzazione delle scuole comporterebbe una spesa totale per l'acquisto del materiale di circa mille miliardi;

che tale denaro rischia di essere speso inutilmente, considerato che ancora pochi professori dimostrano dimestichezza con i computer,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la risposta fornita dal Ministro in indirizzo a Eco;

se le commesse del Ministero, per la fornitura di tale materiale, siano regolate da appalti pubblici;

se, alla luce della presunta veridicità dei fatti, la decisione del Ministro di querelare «Il Giornale» non sia da ritenersi di dubbia legittimità, considerato che, come sostenuto da Barbieri della Horizon Unlimited, quella di Eco è stata una «lettera di raccomandazione» e che il materiale divulgato «non era coperto da segreto».

(4-06537)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno premettere che il Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche adottato da questo Ministero e finalizzato a porre tutte le istituzioni scolastiche in condizione di elevare la qualità dei processi formativi, attraverso l'uso generalizzato delle tecniche e delle tecnologie multimediali, non prevede procedure per l'acqui-

sizione diretta da parte del Ministero di *hardware* presso società private bensì demanda alle singole scuole l'autonoma determinazione in ordine alla scelta da effettuare sulla base dei prezzi di mercato.

L'amministrazione centrale, infatti, definito il numero delle scuole che in ogni provincia possono partecipare ai progetti, effettua l'accreditamento dei fondi ai rispettivi Provveditorati i quali a loro volta, dopo aver individuato le scuole sulla base dei criteri indicati con circolare ministeriale n. 282 del 24 aprile 1997, procedono ai relativi finanziamenti.

Le scuole quindi in piena autonomia fanno le loro scelte e attivano le procedure di acquisizione previste dalla vigente normativa in materia (richieste almeno 3 offerte, scelte della soluzione migliore).

Il Ministro si è limitato, come doveroso, a dare mediante un allegato tecnico alla succitata circolare n. 282 del 1987 indicazioni di tipo generale sugli *standard* e sui criteri metodologici di progettazione degli assetti tecnologici in relazione alle scelte didattiche.

A tale riguardo giova precisare che non è stato dato alcun seguito alla proposta del professor Eco, alla quale si fa riferimento, nè questo Ministero ha dato diffusione alle scuole dell'esistenza e possibilità di acquisto e utilizzo dei dischi di Encyclomedia, – cosa questa, d'altra parte, non richiesta o ipotizzata dallo stesso professor Eco, – tenuto conto del prezzo di ciascun disco (lire 300.000) non conveniente per le scuole.

Giova anche precisare che il piano per la multimedialità prevede un progressivo addestramento dei docenti alla preparazione di lezioni con le nuove tecnologie; nel breve e medio periodo saranno quindi forniti, come supporto, esempi di lezioni del tutto o in parte confezionate e materiale grezzo ma già selezionato, per evitare le difficoltà operative di reperimento di immagini sulla rete Internet o su un *server* appositamente dedicato.

A tal fine sono state date indicazioni affinchè le scuole siano anche dotate in aggiunta alla connessione Internet, (che costituisce lo *standard* principale) di scheda Broadcasting in quanto questo canale alternativo a basso costo, che consente l'invio di un gran numero di dati ad un indefinito numero di utenti, permette tra l'altro un miglior addestramento dei docenti poichè è possibile fornirli di tutti i supporti la cui conoscenza e reperimento da parte di un singolo appaiono improbabili.

Peraltro non è proponibile una «navigazione a vista» su Internet alla ricerca di informazioni didatticamente interessanti senza una consolidata esperienza didattica con le nuove tecnologie.

Si fa presente infine che la prima importante linea d'azione sarà rivolta direttamente ai docenti per i quali in ogni scuola saranno create «postazioni multimediali di lavoro» esclusivamente ad essi riservate.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

BIASCO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che la riorganizzazione della rete scolastica per il 1997-98 riferita agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sta determinando sconcerto e proteste in numerosi comuni della provincia di Foggia;

che alla base del disagio emerge l'orientamento del locale provveditorato agli studi che, nel quadro del riordino, ha inteso privilegiare le realtà territoriali rispetto alla specificità degli istituti scolastici ai quali viene tolta l'autonomia amministrativa;

che al centro delle lamentele figurano l'istituto commerciale statale «Giuliani» di Vieste per il quale viene previsto l'aggregazione al locale liceo scientifico, nonchè l'istituto commerciale «Lecce» di San Giovanni Rotondo, che viene aggregato ad altra istituzione scolastica locale, mentre, per la sezione dell'istituto magistrale «Maria Immacolata» di Cagnano Varano, già aggregata a San Giovanni Rotondo, viene invece prevista l'aggregazione al liceo scientifico di Sannicandro Garganico;

che il provvedimento previsto penalizza notevolmente le località interessate che proprio alla specificità della istruzione secondaria hanno legato ipotesi di sviluppo connaturate al tipo di istruzione e quindi alla formazione di addetti da inserire nei settori economici in via di sviluppo;

che i criteri seguiti dal provveditore agli studi e dal consiglio provinciale scolastico appaiono lesivi non soltanto per la stessa amministrazione scolastica la cui finalità è diretta a garantire il godimento del diritto all'istruzione a tutti i cittadini, evitando penalizzazioni e non creandole, ma anche e soprattutto nei confronti della zona garganica che riceve, dal provvedimento in questione, un duro colpo di freno proprio nel momento in cui si accinge a consolidare idonee condizioni di sviluppo economico;

che l'andamento della riunione del consiglio scolastico ha registrato un increscioso episodio per il quale è stato sollecitato l'intervento dei carabinieri al fine di allontanare dalla sede di riunione del consiglio scolastico provinciale i sindaci dei comuni di Vieste, Cagnano Varano e San Giovanni Rotondo e altre espressioni qualificate delle stesse tre comunità, interessate ad esporre all'organo deliberante le motivazioni a sostegno del mantenimento delle condizioni di fatto che attualmente regolano le istituzioni scolastiche nei tre comuni garganici,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano intraprendere per garantire, attraverso il mantenimento delle condizioni di specificità, l'autonomia degli istituti scolastici rispettivamente a Vieste e San Giovanni Rotondo;

se non si ritenga di mantenere inalterata l'aggregazione della scuola media di Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo, evitando il passaggio a Sannicandro Garganico;

quali motivi abbiano spinto gli organi scolastici, impegnati nel consiglio scolastico provinciale, a sollecitare l'intervento dei carabinieri, atteso che presenti in aula erano i sindaci dei tre comuni che la forza pubblica si è vista costretta ad allontanare, violando di fatto la normati-

va che consente ai sindaci di poter rappresentare le proprie comunità in tutte le sedi laddove vengono decisi problemi legati alle comunità interessate.

(4-05775)

(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il competente Provveditore agli Studi di Foggia ha precisato che in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 non è stata disposta la soppressione dell'autonomia dell'istituto professionale per il commercio «Lecce» di S. Giovanni Rotondo nè della scuola media di Cagnano Varano.

È stata invece effettivamente disposta una diversa aggregazione della sezione staccata di istituto magistrale funzionante in Cagnano Varano, già dipendente dall'istituto magistrale di S. Giovanni Rotondo, con assegnazione al liceo scientifico, con annessa sezione classica e pedagogica «De Rogatis» di Sannicandro Garganico, che a sua volta ha ceduto la sezione di liceo classico funzionante in Apricena.

Tale provvedimento ha reso più agevoli le condizioni di funzionalità del servizio scolastico in quanto per raggiungere il comune di S. Giovanni Rotondo da Cagnano Varano bisogna percorrere circa 45 minuti di strada tortuosa che attraversa la dorsale appenninica mentre per raggiungere, sempre da Cagnano Varano, il comune di Sannicandro Garganico bastano pochi minuti di percorrenza della strada a scorrimento veloce del Gargano che collega tutta la fascia costiera del Gargano Nord all'autostrada del Sole.

Quanto alla soppressione dell'autonomia dell'I.T.C. «Giuliani» di Vieste essa è stata determinata dal fatto che tale istituto, funzionante con 12 classi, è quello che maggiormente si discosta dai parametri minimi previsti dalla normativa vigente per l'autonomo funzionamento di tali tipi di istituto.

Peraltro attualmente il medesimo istituto è ospitato presso un edificio che accoglie anche il liceo scientifico, al quale è stato aggregato, ed in futuro è prevista la costruzione di un nuovo edificio polivalente destinato ad accogliere insieme le classi delle due istituzioni aggregate.

Il provvedimento in parola non determina inoltre alcuna soprannumerarietà in quanto l'ufficio di presidenza dell'istituto tecnico è stato ed è tutt'ora vacante.

Il piano di riorganizzazione della rete scolastica è stato oggetto di attento esame da parte del consiglio scolastico provinciale il quale ha espresso nella seduta del 12 maggio 1997 il suo parere favorevole.

Dal verbale della riunione di detto organo collegiale risulta, inoltre, che all'inizio della seduta erano presenti degli estranei al consesso tra i quali i sindaci di alcuni comuni della Provincia che hanno avanzato rimostranze in ordine alla proposta di riorganizzazione della rete scolastica.

Tenuto conto che la normativa in materia di pubblicità degli organi collegiali non annovera le riunioni del consiglio scolastico provinciale, il

presidente, constatato il rifiuto degli stessi di abbandonare su suo invito l'aula, poichè cominciavano a verificarsi alterchi tra i presenti si è trovato nella necessità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Prima di dare inizio all'esame del piano, tuttavia, su decisione dello stesso organo collegiale, è stata data audizione da parte dei consiglieri ai sindaci presenti al fine di consentire loro di esporre le loro argomentazioni in merito agli interventi di razionalizzazione, che peraltro avrebbero potuto essere analizzati con maggiore serenità nei tempi tecnici intecorrenti tra la data del 24 aprile 1997 di presentazione del piano e la data del 12 maggio 1997 di esame del medesimo da parte del Consiglio Scolastico Provinciale.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

BONFIETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerato che, trascorsi circa quarantacinque giorni dallo scadere dei termini fissati, nonostante anche recenti assicurazioni, non è ancora stata depositata la sentenza di secondo grado per la tragica vicenda dell'Istituto Salvemini;

rilevato che in questo modo praticamente si vanno maturando i tempi per una definitiva prescrizione con grave danno per le parti offese;

preso atto del grande disorientamento dell'opinione pubblica che paventa come causa dell'inaccettabile ritardo o un operare della magistratura senza impegno morale, nella massima trascuratezza ed approssimazione, o l'assoluta incapacità logico-tecnica di argomentare una sentenza tanto discussa ed attesa,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere a difesa del decoro della magistratura stessa e a salvaguardia di tutte le parti del processo.

(4-06300)

(5 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa che sulla vicenda sono stati acquisiti elementi della Presidenza della Corte di Appello di Bologna e svolti accertamenti disciplinari dai competenti servizi ministeriali.

La sentenza con la quale è stato definito il giudizio di appello avverso la sentenza dei Tribunale di Bologna per i fatti di Casalecchio di Reno risulta pronunciata in data 22 gennaio 1997 e depositata in data 16 giugno 1997.

In prossimità dello scadere del termine di deposito, fissato in 90 giorni ai sensi dell'articolo 544 del codice di procedura penale, il relato-

re dottor Chicco sottoponeva al Presidente del Collegio dottor Signa la minuta della sentenza.

A causa dell'insorgenza di questioni sulla motivazione, il Presidente ritenne di designare, invece del dottor Chicco, altro estensore nella persona del terzo componente il Collegio, dottor Terranova.

Tale procedura è espressamente contemplata dall'articolo 154 («Redazione non immediata dei motivi della sentenza»), comma 2, disp. att. c.p.p., che recita: «L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore».

Stante la regolarità della procedura seguita nella specie, nessun rilievo è stato mosso al riguardo.

Tenuto conto della sostituzione del giudice estensore e del notevole grado di difficoltà della motivazione, non è stato ravvisato neppure un rilevante ritardo nel deposito della stessa, comunque contenuto in meno di due mesi.

Quanto al comportamento del magistrato precedentemente designato quale estensore, dottor Chicco, è emerso che il medesimo, con propria segnalazione del 29 aprile 1997, aveva comunicato espressamente che sarebbe rimasto assente dal servizio a partire dal 5 maggio 1997, «al fine di usare il sistema della decadenza onde ottenere il collocamento a riposo».

Dalle indicazioni ricavabili dalla relazione del Presidente della Corte di Appello di Bologna, sembrerebbe doversi escludere, tra le ragioni che hanno determinato la decisione del dottor Chicco, qualunque collegamento a dissensi interni al collegio giudicante o in qualche modo a motivi correlati al processo per i fatti di Casalecchio di Reno.

Va evidenziato, inoltre, che non vi è nessuna giuridica possibilità, da parte dei capi degli uffici, di impedire il verificarsi degli effetti previsti dall'articolo 127, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, nè, ovviamente, è coercibile in senso contrario la decisione dei magistrato che intenda «avvalersi» di tale meccanismo.

Alla luce di quanto accertato non appaiono ravvisabili profili disciplinarmente rilevanti a carico di magistrati nella vicenda in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(15 gennaio 1998)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in data 30 ottobre 1996 il comune di Terni ha costituito una società mista pubblico-privata con la regione Umbria e la Telecom Italia spa per la gestione del «centro multimediale di Terni», nella

quale la parte pubblica detiene il 55 per cento delle azioni ma nomina solo tre consiglieri di amministrazione su sette;

che il centro multimediale di Terni è una iniziativa di rilevantissimo interesse pubblico perchè in essa sono stati investiti fino ad oggi fondi comunitari pari a 30,73 miliardi di lire e fondi del comune di Terni pari a 12,7 miliardi di lire, finalizzati al recupero di un centro multimediale in grado di accogliere imprese operanti nel settore della multimedialità e creare nuova occupazione in un'area a forte declino industriale quale è quella ternana;

che l'iniziativa ha seguito un *iter* particolarmente difficoltoso, tanto che la società di gestione è stata costituita a ridosso della scadenza dei termini previsti per la concessione dei finanziamenti comunitari ed in particolare non è stata in grado di rispettare le scadenze fissate con il documento unico di programmazione per l'Umbria-Obiettivo 2, deliberato dalla giunta regionale dell'Umbria il 10 marzo 1995 con numero 1802 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14 del 22 marzo 1995, il quale prevedeva entro il 31 dicembre 1996 la realizzazione da parte della società di gestione di cento contatti con le imprese, la localizzazione all'interno del centro multimediale di 15-20 imprese e un numero di addetti presso le imprese localizzate nel centro pari a 100-150, non essendo ancora ad oggi raggiunto, nemmeno in modo parziale, nessuno degli obiettivi prefissati;

che in data 25 febbraio 1997 la stampa ha rappresentato una situazione particolarmente preoccupante dal punto di vista della trasparenza amministrativa, in quanto il consiglio di amministrazione della società di gestione sarebbe di fatto esautorato, perchè le decisioni rilevanti verrebbero assunte in sedi non istituzionali, nelle quali la parte pubblica sarebbe rappresentata su delega informale del sindaco di Terni da un ex assessore comunale,

si chiede di sapere quali atti si intenda compiere per ristabilire una situazione di piena trasparenza nell'azione amministrativa in generale ed in particolare nei rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda il centro multimediale di Terni, allo scopo di garantire il corretto utilizzo dei fondi comunitari e il successo di un'iniziativa di fondamentale importanza per l'area ternana e per l'industria nazionale per le applicazioni multimediali, nonchè per scongiurare il recupero delle somme utilizzate, rispetto alle quali non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

(4-04451)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che il comune di Terni e la regione Umbria – approvando lo statuto della società Centro Multi Mediale di Terni S.p.A. (CMM) – hanno inteso riservare al settore pubblico un ruolo di controllo e lasciare al settore privato la gestione attiva della società in parola: questo è il motivo per cui la concessionaria Telecom Italia elegge solo tre consiglieri sui sette previsti.

Per quanto concerne l'*iter* di costituzione della società CMM – che è risultato effettivamente alquanto lungo – si significa che ciò è dipeso dalla scelta di agire nella massima correttezza e trasparenza per cui è stato necessario porre in essere procedure quali l'avviso di gara, le prequalificazioni, la gara eccetera.

Ulteriore ritardo è stato causato dall'opposizione di uno dei partecipanti che ha proposto ricorso al TAR.

La predetta società è stata comunque costituita in data 30 ottobre 1996 ed ha iniziato ad operare nei primi mesi del 1997, in quanto le strutture del centro stesso sono state consegnate dal comune di Terni in data 16 marzo 1997.

Pertanto, vista l'oggettiva impossibilità di utilizzare entro la scadenza del 31 dicembre 1996 i fondi stanziati dal documento unico di programmazione per l'Umbria – Obiettivo 2 (DOCUP 94-96), la Regione Umbria, in accordo con il comune di Terni e la Commissione, ha riproposto le misure già previste e non attuate per giustificati motivi, nel nuovo DOCUP 97-99, documento che è già stato esaminato dall'Unione europea e per il quale si è in attesa della approvazione formale e definitiva.

Per effetto delle proroghe concesse dall'Unione europea il comune di Terni ha potuto completare opere di particolare valore e complessità quale è la realizzazione delle strutture del centro.

Si informa, altresì, che l'Unione stessa ha premiato con ulteriori finanziamenti (previsti nel DOCUP 97-99) il corretto e completo utilizzo dei fondi comunitari fino ad oggi spesi.

La scadenza per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel DOCUP 97-99 è fissata al 2000, data per la quale il CMM sarà già una realtà operativa consolidata.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(19 gennaio 1998)

BOSI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che lo svolgimento degli esami di Stato presso il liceo scientifico «Livi» di Prato è stato turbato da forti polemiche che hanno avuto una grande eco anche sulla stampa locale;

che da alcuni studenti e genitori sono stati denunciati comportamenti irriguardosi ed irrituali dei commissari;

che si è creato un clima di disagio che sembra aver penalizzato gli studenti e che, in ogni modo, ha fatto registrare proteste, sia per l'alta percentuale di respinti sia per l'attribuzione dei voti,

si chiede di sapere:

se sia possibile promuovere un'inchiesta intesa ad eliminare ogni sorta di dubbio riguardo al comportamento ed all'imparzialità dei commissari;

se si ritenga opportuno verificare se i metodi di valutazione adottati siano stati conformi alle indicazioni contenute nella apposita circolare ministeriale.

(4-07191)

(23 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, riguardante l'operato della V Commissione di esami di maturità, insediata presso il liceo scientifico «Livi» di Prato, si fa presente che a seguito di numerose lettere di protesta sia da parte di studenti dichiarati non maturi, sia da parte di quelli dichiarati maturi, ma con valutazione ritenuta inadeguata, il Provveditore agli studi ha disposto visita ispettiva.

La verifica effettuata ha evidenziato che il lavoro della Commissione è stato impostato a criteri di equità, correttezza, scrupolo e rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

La Commissione ha tenuto nel dovuto conto, infatti, il giudizio di ammissione nonchè il *curriculum* di ciascun candidato al fine di garantire il massimo vantaggio ad ogni allievo.

Tutti i giudizi sia positivi che negativi sono stati attentamente ed adeguatamente motivati ed alla loro formazione hanno contribuito – in conformità di quanto previsto dall'articolo 197 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dagli articoli 54, 55 e 56 (comma 3 e 4) dell'ordinanza ministeriale n. 330 del 1990 – il *curriculum* di studi, i giudizi analitici ed il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione agli esami, i risultati delle prove scritte, i risultati del colloquio ed ogni altro elemento a disposizione della Commissione.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

CAPALDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che la giunta comunale di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) ha inteso intitolare a Giovanni Gentile con atto n. 173 del 15 maggio 1997 la locale biblioteca;

che nell'occasione insegnanti e professori delle scuole cittadine hanno evidenziato il loro dissenso non sulle scelte amministrative, che sono e rimangono di responsabilità di chi le compie, ma sulla opportunità di intitolare la locale biblioteca a Gentile;

che il sindaco del comune di San Lorenzo Nuovo in una lettera pubblicata sul «Corriere di Viterbo» del 12 giugno 1997 ha fatto riferimento ad una gravissima interferenza nei confronti dell'amministrazione comunale paventando la sollecitazione ad una interrogazione parlamen-

tare «affinchè il Ministro della pubblica istruzione apra un'inchiesta sull'accaduto»,

si chiede di conoscere:

se sia ancora garantita la libertà e l'autonomia culturale degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del comune di San Lorenzo Nuovo;

se il Ministro non intenda immediatamente attivarsi a tutela della dignità, professionalità ed autonomia degli insegnanti e professori di San Lorenzo Nuovo.

(4-06748)

(1° luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto il Provveditore agli studi di Viterbo ha richiesto chiarimenti ai capi delle istituzioni scolastiche funzionanti nel comune di San Lorenzo Nuovo.

I dirigenti scolastici in parola hanno precisato che nel mese di gennaio 1997 l'amministrazione comunale ha messo al corrente le scuole del comune dell'intenzione di istituire una biblioteca pubblica ed ha chiesto, in particolare, alla direttrice didattica ed agli insegnanti della scuola elementare la collaborazione della scuola per l'inaugurazione della biblioteca.

Da parte delle scuole è stato manifestato grande interesse all'iniziativa; le scuole stesse si sono adoperate con il coinvolgimento di insegnanti, alunni, genitori per sottolineare l'importanza dell'avvenimento.

In particolare gli allievi della scuola elementare hanno realizzato testi, disegni ed hanno deciso di offrire libri.

L'invito rivolto alle scuole a partecipare alla intitolazione della biblioteca a Giovanni Gentile e non all'inaugurazione della medesima ha colto di sorpresa i vari operatori scolastici, tenuto conto che nel contempo non era intercorsa alcuna comunicazione in merito.

Le opinioni espresse dagli stessi al riguardo sono state, tuttavia, manifestate individualmente ed in modi corretti e civili.

Le scuole, comunque, non hanno preso alcuna posizione nè hanno interferito od ostacolato l'attività dell'amministrazione comunale; esse hanno partecipato alla cerimonia presentando alle numerose persone presenti l'esito dei lavori svolti e delle ricerche effettuate.

Riguardo poi alle successive decisioni assunte dall'amministrazione comunale, i dirigenti scolastici hanno precisato che si è trattato di scelte operate autonomamente alle quali la scuola è rimasta estranea.

Il Provveditore agli studi di Viterbo ha da parte sua precisato che l'episodio non ha inciso in alcun modo sulla libertà e sull'autonomia culturale degli operatori delle istituzioni scolastiche di San Lorenzo Nuovo.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

CAPALDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Viterbo è da anni alle prese con il problema della sede dell'Istituto tecnico per geometri «E. Niccolai» ubicato in ex appartamenti ristrutturati;

che, durante l'anno scolastico 1996-97, nel confronto tra amministrazione scolastica provinciale e i sindacati dei lavoratori della scuola si era ipotizzata una nuova localizzazione di detto istituto che, a causa di un forte decremento della natalità, avrebbe potuto utilizzare, per il biennio, l'immobile dell'Istituto tecnico commerciale «P. Savi» e, per il triennio, le scuole medie statali «Pinzi» e «Fantappiè»;

che tale soluzione è stata ritenuta da entrambe le parti utile per consentire una discreta attività organizzativa ed un sicuro recupero in termini di sicurezza e finanziari;

che recentemente la stampa locale ha riportato la notizia di un accordo tra l'amministrazione provinciale di Viterbo e il provveditorato agli studi per la localizzazione dell'Istituto tecnico «F. Niccolai» presso la struttura privata del Liceo artistico linguistico «Nuova Tuscia srl»;

che, successivamente, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL scuola hanno emesso un comunicato congiunto in cui stigmatizzano l'operato del provveditorato domandandosi testualmente: «Cosa è intervenuto di nuovo relativamente al cambio di strategia da parte del provveditorato?»; inoltre nello stesso comunicato le organizzazioni sindacali concludono affermando: «Di sicuro da un reale risparmio economico e da una relativa ottimizzazione dell'uso dei locali già disponibili, si passerebbe ad uno spreco ingiustificato del denaro pubblico favorendo presunti interessi diversi da quelli della scuola e della collettività»,

l'interrogante chiede di conoscere:

cosa abbia indotto l'amministrazione provinciale di Viterbo a ricercare gli spazi per l'Istituto tecnico commerciale per geometri «F. Niccolai» presso una società privata pur in presenza, come affermano i sindacati, di una disponibilità pubblica;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per fare chiarezza sull'operato del provveditorato agli studi di Viterbo e se non ritenga utile verificare il rapporto costi-benefici dell'operazione che l'amministrazione provinciale di Viterbo sta realizzando con il consenso del provveditorato agli studi di Viterbo.

(4-07310)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, premesso che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti locali, in merito ai problemi di sede dell'Istituto tecnico per geometri «E. Nicolai» l'amministrazione provinciale di Viterbo al riguardo interpellata dal Provveditori agli studi di Viterbo ha fatto presente quanto segue.

Il problema dell'ex sede dell'ITG, oggi sezione dell'ITCG, ha da sempre rappresentato una delle emergenze più gravi.

L'ITG venne collocato, in attesa della costruzione di un nuovo stabile, sin dal lontano 1973 in un edificio a più piani (4 piani fuori terra) di proprietà privata, originariamente destinato a civile abitazione, ed assolutamente non idoneo per problemi relativi alla sicurezza (mancanza di scala antincendio, bagni insufficienti, impianto idrico, termico, elettrico non a norma, balconi in grandissimo numero).

Quella che doveva essere una soluzione provvisoria, in attesa che l'amministrazione provvedesse a reperire locali idonei, si è consolidata nel tempo con un aggravamento sempre maggiore delle difficoltà.

Nel corso dell'anno scolastico 1996-1997, tenuto conto dello stato di disagio, l'amministrazione provinciale, di concerto con il Provveditore agli studi di Viterbo, si è attivata per reperire nuove soluzioni.

Scartata l'ipotesi di utilizzo di aule presso la sede dell'ex «Paolo Salvi» (giudicate dall'ufficio tecnico non agibili in quanto poste nel seminterrato e sottodimensionate rispetto ai parametri) e presso l'istituto «Fantappiè», il cui stabile necessita di importanti lavori di manutenzione, e preso atto che la scuola media statale «Pinzi» è completamente occupata dal liceo classico di Viterbo, si è optato per la locazione dello stabile della società «Nuova Tuscia srl», l'unico disponibile in città per tale utilizzo.

Le spese di locazione di tale immobile sono in massima parte coperte dalla cessazione del rapporto per la vecchia sede.

Inoltre va considerata la notevolissima economia che si registrerà per i lavori di manutenzione, essendo venute meno le continue, particolarissime e assai costose esigenze dello stabile precedentemente in uso.

Si è conseguentemente in grado di affermare che questa operazione di sistemazione della sezione geometri dell'ITGC comporta un vantaggio per l'ente sia sotto il profilo logistico che sotto il profilo economico.

Il Provveditore agli studi di Viterbo da parte sua ha comunicato di concordare con le scelte operate dall'amministrazione provinciale in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

CARCARINO, MARINO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che esiste un'ampia zona a nord di Napoli che riceve male, o non riceve affatto, il segnale di RAI 3, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per ripristinare questo servizio pubblico.

(4-07232)

(24 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che effettivamente la ricezione dei programmi di Raitre presenta alcuni problemi a Pianura, nel comune di Napoli, nonchè nel comune di Marano; particolari difficoltà si riscontrano a Città Giardino e lungo la provinciale Marano-Pianura.

In proposito la concessionaria, nel far presente che nelle zone citate il servizio è svolto attraverso il ripetitore di Monte Vergine, ha riferito che nel passato, per non creare interferenze con i segnali di Rete Capri, diffusi sullo stesso canale 43 impiegato per Raitre, si era scelto di non irradiare la terza rete in direzione delle località in questione, anche perchè risultavano di scarsa densità abitativa in quanto soltanto recentemente sono state oggetto di una consistente urbanizzazione.

In seguito ad una lunga trattativa la RAI e la predetta emittente privata sono giunte ad un accordo che dovrebbe consentire di migliorare la situazione dell'ascolto di Raitre.

La situazione dovrebbe, comunque, trovare una definitiva soluzione attraverso la realizzazione di un impianto di ripetizione a Marano, la cui esecuzione è stata inserita tra le iniziative previste dal contratto di servizio per il triennio 1997-1999.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(24 gennaio 1998)

CÒ, BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nelle more della definizione formale del decreto interministeriale sulla riorganizzazione della rete scolastica codesto Ministero ha provveduto a comunicare il numero delle scuole e delle sezioni staccate da sopprimere a partire dal 1° settembre 1997;

che nella previsione rientra la soppressione di 4 sezioni staccate di scuole medie presenti sul territorio della provincia di Modena, fra cui la sezione staccata della scuola media «Montanari» del comune di Mirandola attualmente funzionale nella frazione di San Martino Spino;

che a seguito della predetta comunicazione il provveditore agli studi di Modena ha provveduto a richiedere il parere sul merito della soppressione del sindaco del comune di Mirandola al fine, si legge testualmente nella richiesta datata 4 marzo 1997, protocollo n. 10070, «di consentire la predisposizione di un piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica che tenga conto della esigenza del territorio»;

che il sindaco di Mirandola esprimendo il richiesto parere evidenziava i seguenti punti: San Martino Spino dista dal capoluogo più di venti chilometri, distanza i cui tempi di percorrenza sono resi più lunghi e più incerti dal superamento del passaggio a livello posto sulla provinciale n. 7 delle Valli, sulla linea ferroviaria Bologna-Verona; la scuola media di San Martino Spino costituisce polo di riferimento per un vasto territorio confinante che abbraccia le province di Mantova e di Ferrara e pertanto il servizio reso dalla

scuola alla popolazione alle famiglie con ragazzi in età scolare andava valutato in una visione sovraprovinciale;

esprimeva pertanto l'avviso che la decisione di sopprimere la scuola di San Martino Spino dovesse essere procrastinata di almeno un anno, auspicando una riconsiderazione del problema al fine di inquadrarlo in una analisi più generale che tenesse conto non solo del dato numerico relativo agli alunni che si iscrivevano al primo anno della scuola media, limitata alla realtà locale, ma anche e soprattutto della vasta area circostante notevolmente distante da altri poli scolatici;

che, infine segnalava che la riforma dei cicli scolastici potrebbe prefigurare scenari nuovi, dei quali è utile attendere i relativi sviluppi;

che si è costituito un comitato di genitori a difesa del mantenimento della sezione distaccata per le ragioni di cui si è fatto sostanzialmente interprete anche il sindaco di Mirandola;

che il provveditore agli studi di Modena con provvedimento del 6 maggio 1997 ha decretato la chiusura della scuola media distaccata di San Martino Spino, disponendo che le classi della sezione così soppressa vengano aggregate alla scuola media «Carducci» di Modena,

si chiede di sapere quali provvedimenti per evitare la chiusura della sezione distaccata di San Martino Spino-frazione di Mirandola intenda assumere il Ministro alla luce delle considerazioni svolte dal sindaco e dal comitato dei genitori ed in particolare tenendo conto della emanazione della riforma dei cicli scolastici.

(4-06282)

(5 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazone della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il Provveditore agli studi di Modena, dopo aver esaminato la situazione delle scuole medie della provincia relativamente al numero dei corsi funzionanti, della consistenza numerica delle classi e della configurazione oro-geografica del territorio, ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale e delle organizzazioni sindacali della scuola, la soppressione graduale della scuola di San Martino Spino, sezione staccata della scuola media «Montanari» di Mirandola.

Tale provvedimento è stato adottato in quanto la scuola in parola nell'anno scolastico 1996-1997 ha funzionato con un solo corso per un totale di 61 bambini e per il 1997-1998 erano pervenute soltanto 8 iscrizioni.

Nel caso in esame non è stato possibile attuare alcuna deroga ai parametri minimi indicati per la formazione delle classi; la normativa vigente, infatti, prevede l'attivazione di classi con meno di 15 presenze soltanto per le scuole funzionanti in zone di montagna o in piccole isole.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

COLLINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in seguito al processo di ristrutturazione della società Telecom ben nove tecnici specialistici della divisione rete, dichiarati in esubero nel centro di lavoro di Tolmezzo, sono stati destinati alla mobilità regionale verso il centro area di Trieste o fuori regione;

che in questo modo a Tolmezzo rimarranno solo cinque tecnici per coprire un'area relativa a 35 comuni;

che la prima fase di questo processo è iniziata lo scorso anno con l'accorpamento a Udine del servizio guasti 182 e dell'ufficio assegnazione lavori, che comportò allora il trasferimento di cinque lavoratori;

che oltre ai 14 tecnici trasferiti vanno registrati negli ultimi cinque anni altrettanti pensionamenti a fronte di nessuna assunzione, dimezzando di fatto il numero di dipendenti della Telecom in Carnia;

considerato:

che tutto questo comporterà l'abbandono del territorio in termini di pronta ed efficace risposta ai problemi di manutenzione della rete a causa del basso numero di tecnici relativi ad un'area che va dal Tarvisiano a Forni di Sopra;

che questi trasferimenti comporteranno per alcuni lo spostamento con le famiglie poichè non sarà possibile sopportare le condizioni del pendolarismo su Trieste o fuori regione;

che tutto questo è in contrasto con le indicazioni europee e regionali di favorire il mantenimento della popolazione e l'occupazione nelle aree di montagna,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di tentare di scongiurare questa ennesima emorragia di forza lavoro in un'area della regione Friuli-Venezia Giulia così duramente provata dalla crisi economica e occupazionale.

(4-04144)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.

Non si è mancato tuttavia di interessare la concessionaria Telecom la quale ha significato che, a seguito della incorporazione delle concessionarie Italcable, Iritel, Telespazio e Sirm, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle predette aziende al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.

Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte, il 1° agosto 1994 ed il 5 dicembre 1996 con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi

che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.

Tale accordo, infatti, individua soluzioni innovative e flessibili, quali il telelavoro domiciliare, il *franchising* per i dipendenti, la remotizzazione di unità produttive idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi, con conseguente limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza necessità di fare ricorso a procedure straordinarie e traumatiche.

Tale nuova organizzazione, ha proseguito la Telecom, ha quindi visto il rafforzamento delle strutture divisionali, in modo da ottenere la massima soddisfazione della clientela, nonchè di conservare un presidio aziendale locale attraverso le cosiddette aree di *staff*: ciò ha consentito di realizzare notevoli economie pur mantenendo una diffusione territoriale sufficiente a garantire l'efficacia e la tempestività del raggiungimento delle diverse missioni affidate.

Ciò premesso la predetta concessionaria Telecom ha precisato che, in siffatto contesto di profondo e diffuso cambiamento, la manovra complessiva di ridimensionamento del personale nel territorio montano della Carnia, dal gennaio 1993 al febbraio 1997, è stata contenuta in 15 unità, numero che si riferisce sia a provvedimenti di esodo e pensionamento, sia a mobilità verso altre sedi della regione, in applicazione del citato accordo del 1° agosto 1995.

In relazione agli interventi di razionalizzazione organizzativa attuati nel territorio carnico quali l'accorpamento del centro di lavoro impianti d'abbonato di Tolmezzo al centro di lavoro di gestione della rete di accesso di Udine (che ha comportato la mobilità di alcuni impiegati del servizio 182) e l'accorpamento dell'area impianti di centrale di Tolmezzo al centro di lavoro di rete di Udine, sono stati attuati nove provvedimenti di mobilità nei confronti dei lavoratori dell'area esercizio rete di Tolmezzo e Tarvisio secondo quanto previsto nell'accordo del dicembre 1996.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(24 gennaio 1998)

COLLINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in provincia di Udine, alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico 1997-98, ci si trova di fronte a una serie di problemi legati soprattutto alla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado;

che, in particolare, nel comune di Artegna, è sopraggiunta quanto mai inaspettata la decisione di tagliare una prima classe presso la scuola media;

considerato:

che la decisione del provveditore contrasta apertamente con la legge n. 517 del 1977 (che prevede un numero massimo di 20 alunni

per una classe con un allievo portatore di *handicap*: ad Artegna si formerebbe una classe di 26 alunni con un portatore di *handicap*) e con la legge n. 97 del 1994 che prevede criteri e deroghe particolari per i comuni montani (la scuola media di Artegna è situata in territorio montano);

che alla scuola media di Artegna affluiscono allievi provenienti da 3 comuni e che sono in continuo aumento;

che tale provvedimento compromette in modo definitivo l'organizzazione di tutta l'attività didattica fin qui promossa, sconvolgendo altresì tutti quei progetti parascolastici ed extracurricolari che hanno finora favorito la formazione complessiva dei ragazzi,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi in tempi urgenti affinchè vengano mantenute le due classi presso l'istituto citato in premessa nel rispetto degli alunni quali soggetti aventi diritto allo studio delle famiglie e in conformità alle disposizioni di legge vigenti e ai principi di una buona didattica.

(4-07657)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che il Provveditore agli studi di Udine in ottemperanza a quanto disposto dal decreto interministeriale n. 177 del 15 marzo 1997 sui criteri e parametri per la formazione delle classi, in un primo momento aveva autorizzato il funzionamento di una sola prima classe presso la scuola media di Artegna per 26 studenti tra i quali un portatore di *handicap*.

In considerazione della situazione di disagio venutasi a creare a seguito di tale provvedimento, il Capo dell'ufficio scolastico provinciale ha disposto l'attivazione di una ulteriore prima classe presso la scuola in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che con nota n. 257 del 5 maggio 1997 il provveditorato agli studi di Roma, divisione III, aggregava il liceo classico «Mancinelli» di Velletri (Roma) all'istituto magistrale «Falconi» della stessa città;

che il liceo classico si è immediatamente opposto a questa decisione rivendicando un primato derivante da un malinteso senso dell'onore e della tradizione della scuola, generando un clima di tensione fra i due istituti;

che soltanto 20 giorni dopo, con nota 307 del 26 maggio 1997, il provvedimento sopracitato veniva modificato in senso diametralmente opposto senza che alcun fatto oggettivo ne spiegasse la necessità, nè che alcuna motivazione venisse addotta al cambiamento;

che la stampa locale dava per certa la notizia della nuova decisione con quattro giorni di anticipo, cosa che suscita perplessità sulla trasparenza e la correttezza dell'*iter* seguito per il secondo provvedimento e sulla sua legittimità;

che, mentre la scelta di aggregare il liceo all'istituto magistrale, sostenuta nella prima nota, era supportata dal parere favorevole espresso dal consiglio provinciale scolastico nella seduta del 29 aprile 1997, la seconda disposizione ne risulta del tutto priva;

che, pur non volendo entrare nel merito della razionalizzazione della rete scolastica in sè, non si può non esprimere perplessità sulle modalità e sulla mancanza di chiarezza con cui la vicenda è stata impostata e «risolta»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire attraverso quali passaggi si è snodata la vicenda;

quali siano le ragioni e le necessità che hanno portato ad un cambiamento di indirizzo così repentino e talmente urgente da scavalcare anche il parere del consiglio provinciale scolastico;

come si intenda intervenire ora che, a detta degli stessi operatori scolastici, il clima tra i due istituti è diventato così critico da non consentire un adeguato e sereno lavoro comune;

se non si intenda svolgere un ruolo di garante della correttezza procedurale e della trasparenza davanti a decisioni prese, modificate – addirittura stravolte – con tanta disinvoltura che, in questo periodo di transizione e trasformazione dell'intero sistema scolastico, non fanno che accrescere il senso di incertezza, di disagio negli operatori della scuola e generano negli studenti stati di tensione e forme di competizione su valori che nulla hanno a che vedere con una formazione basata sul rispetto delle istituzioni e delle persone in quanto tali.

(4-06297)

(5 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito ai provvedimenti adottati, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, dal Provveditore agli Studi di Roma.

Il Consiglio scolastico provinciale in un primo momento aveva proposto la soppressione del Liceo classico «Mancinelli» di Velletri e la sua aggregazione all'Istituto magistrale «Falconi» della stessa città.

Tuttavia, poichè il parere del Consiglio suddetto è obbligatorio ma vincolante solo limitatamente all'ordine di priorità degli interventi il Capo dell'Ufficio scolastico provinciale ha disposto la revoca dell'autonomia dell'Istituto magistrale e la sua trasformazione in sezione aggregata al Liceo classico.

A seguito, infatti, della definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione degli insegnanti di scuola elementare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, ed in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 341 del 1990, i corsi degli istituti magistrali saranno soppressi e trasformati in nuovi corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Inoltre, entrambe le istituzioni scolastiche sono sottodimensionate, ma il liceo classico con 20 classi si trova in una situazione di leggero vantaggio rispetto all'Istituto magistrale dove ne funzionano invece 19.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge vigente prevede che ogni classe di scuola elementare sia formata almeno da 15 alunni;

che la scuola elementare di Barbarano del Capo (Lecce) nel corso dell'anno scolastico 1997-98 avrà in alcune classi presumibilmente meno di 15 iscrizioni;

che, conseguentemente, Barbarano del Capo rischierebbe di vedersi demolita sia pure parzialmente la propria scuola elementare istituita quanto l'Italia era un paese povero e non anche la quinta potenza industrializzata del mondo;

considerato:

che mantenere un servizio così importante, quale la scuola elementare alla quale accedono figli di contadini, comporta una spesa esigua;

che esistono in Italia corsi di laurea ove i professori si specchiano a volte con un numero di studenti inferiori al numero dei loro maestri e che nessuno si sogna di sopprimerli nonostante il costo di un corso di laurea sia sensibilmente superiore al costo di un ciclo di scuola elementare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare un provvedimento legislativo che consenta di derogare alla norma iniqua che, se applicata rigorosamente, potrebbe produrre il rispristino dell'analfabetismo ormai debellato in queste zone.

(4-05260)

(1° aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il Provveditore agli studi di Lecce ha disposto la sop-

pressione graduale del plesso di scuola elementare della frazione di Barbarano, dipendente dal comune di Corciano di Leuca, presso il quale erano stati iscritti 33 alunni.

Nella provincia di Lecce la scuola in parola si posiziona al secondo posto tra le 43 sottodimensionate perchè funzionanti con meno di 6 classi e pertanto, malgrado ogni migliore disposizione, non è stato possibile evitare il provvedimento suddetto.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

COSTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Lecce con decreto protocollo n. 5126/c 20 Div. I del 30 maggio 1997 ha trasformato il liceo scientifico «T. Fiore» di Gallipoli in sezione aggregata al liceo classico di Gallipoli con sezione annessa di istituto magistrale;

che tale provvedimento appare privo di reali motivazioni sia giuridiche che logistiche;

che il contenuto del decreto provveditoriale di trasformazione oltre a non essere condiviso dall'amministrazione provinciale è stato adottato autonomamente senza che la procedura amministrativa fosse ultimata con il parere del consiglio scolastico provinciale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per evitare che i provveditorati possano assumere decisioni immotivate irrispettose delle leggi e in violazione del principio di trasparenza degli atti di pubblico interesse.

(4-06949)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che il Provveditore agli Studi di Lecce, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, ha disposto, con il parere favorevole del Presidente dell'Amministrazione Provinciale e del Sindaco di Gallipoli la trasformazione del Liceo scientifico «T. Fiore» in sezione aggregata al Liceo classico «Quinto Ennio».

Tale provvedimento è stato disposto in quanto lo scientifico, con 18 classi, risultava sottodimensionato mentre il Classico funzionava con 23 classi, comprese quelle dell'annessa sezione magistrale.

Inoltre i due Istituti occupano lo stesso immobile: le classi del Liceo classico al piano terra e quelle del Liceo scientifico al primo piano.

Le classi dei corsi magistrali sono invece rimaste nell'edificio che era la sede dell'originario Istituto magistrale.

Si precisa che il parere non favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale è stato espresso senza alcuna motivazione nella seduta del 23 aprile 1997 e pertanto il Provveditore agli Studi, non avendo alcuna possibilità di valutare le ragioni del dissenso, ha inserito nel piano di razionalizzazione la perdita dell'autonomia del Liceo scientifico.

Si fa infine presente che il TAR competente non ha concesso la sospensiva del provvedimento in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

CURTO. – *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.*– Premesso:

che nella Marina militare è possibile conseguire un brevetto attestante la qualifica di palombaro;

che tale qualifica è compatibile sia nei riguardi del personale militare che civile;

che il personale militare, in possesso di tale qualifica, gode di particolari indennità;

che siffatte indennità non vengono riconosciute nella medesima misura al personale civile pur svolgendo lo stesso le medesime mansioni dei colleghi militari;

che alla già immotivata differenziazione nelle retribuzioni e nelle indennità percepite durante l'attività di servizio, si aggiunge il fatto che il personale civile quando è posto in quiescenza non conserva le stesse indennità pur ridotte,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di dover intervenire per regolamentare in maniera più equa tale settore.

(4-03836)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il personale militare e civile della Difesa che svolge attività subacquea è destinatario della stessa indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, come modificato dalla legge 3 febbraio 1982, n. 28, in misura oraria e per le ore di effettiva immersione.

Risulta, al riguardo, che con decreti del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 224, 6 marzo 1981, n. 131, e 7 giugno 1982, n. 366, le misure della suddetta indennità sono state aumentate per gli operatori subacquei dei vigili del fuoco. In merito alla diversità del trattamento dei dipendenti della Difesa agli effetti pensionistici si precisa che il personale militare operatore subacqueo, in ragione del suo *status* e dell'im-

piego a bordo di unità militari, è anche destinatario della particolare indennità «supplementare» di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, che, come emolumento accessorio, comporta in prospettiva, attraverso le normali contribuzioni previdenziali, delle maggiorazioni del trattamento di quiescenza.

Ciò premesso e ferma restando la diversità di trattamento fra personale civile e militare, derivante da differenze di stato giuridico e di impiego, non c'è alcuna preclusione da parte di questo Ministero verso un provvedimento di legge che equipari la misura dell'indennità di immersione del proprio personale civile a quella prevista per il Corpo dei vigili del fuoco.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(19 gennaio 1998)

DANIELI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che un maggior approfondimento dello studio della storia italiana del XX secolo nelle scuole superiori è un indirizzo giusto e condivisibile del Ministero della pubblica istruzione;

che nella stragrande maggioranza dei testi adottati nelle scuole per lo studio della storia, ed in particolare dei seguenti:

«Disegno storico della civiltà», Giorgio Spini, Edizioni Cremonese;

«Storia. Dal 1848 ai giorni nostri», Camera-Fabietti, Ed. Zanichelli;

«Corso di Storia», Gaeta-Villani, Editore Principato;

«Popoli e civiltà», Antonio Brancati, Nuova Italia;

«Corso di storia», Finzi-Bartolotti, Ed. Zanichelli;

«L'indagine storica», Massuno I. Salvadori, Loescher editore;

«Storia dell'età contemporanea», Ortoleva-Revelli, Ed. Bruno Mondadori;

«Manuale di storia», Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Ed. Laterza;

che non v'è menzione del genocidio subìto dalle popolazioni giuliano-dalmate ad opera dei comunisti slavi durante la seconda guerra mondiale, la più grande tragedia che abbia colpito l'Italia in questo secolo;

che è ormai fatto storico innegabile, nonostante i tentativi perpetrati negli ultimi decenni di sminuirne la portata, che il genocidio sia avvenuto assassinando più di sedicimila persone, uomini, donne e bambini, gettandoli, spesso ancora vivi, nelle foibe del Carso;

che se esiste il diritto degli insegnanti di adottare liberamente il libro di testo che più ritengono opportuno è altresì vero che esiste il diritto all'istruzione da parte degli studenti, diritto che implica l'essere informati dei fatti storici nella loro realtà,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce del mutato contesto storico che dovrebbe indurre ad una più serena valutazione degli eventi dell'ultimo conflitto, come alcune tra le massime istituzioni della Repubblica hanno dato esempi recenti, non intenda intervenire in merito al fine di garantire il diritto degli studenti a conoscere la realtà, senza omissioni fuorvianti e generatrici di ignoranza. (4-04409)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno osservare preliminarmente che nell'attuale momento di riflessione e di riprogettazione dei programmi e degli stessi cicli scolastici il recupero e la valorizzazione dello studio della storia contemporanea con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 682 del 1996 hanno contribuito ad ampliare il dibattito sullo studio di tale materia nella nostra scuola e sulla validità dei programmi e dei testi fino ad ora adottati.

È indubbio che tale processo contribuirà ad indirizzare la produzione libraria verso un ammodernamento e ad una più diversificata tipologia dell'offerta.

Rientra tuttavia tra le attribuzioni del collegio dei docenti vagliare criticamente lo spessore scientifico e la valenza formativa dei testi proposti per le adozioni in piena libertà di scelta.

Giova anche ricordare che il testo scolastico costituisce sempre un supporto didattico e, pertanto, compete al docente, nell'ambito della sua autonomia didattica, integrare eventuali omissioni dei testi in adozione supportando il proprio insegnamento eventualmente anche con l'impiego di nuovi strumenti (documenti d'archivio, repertori, materiale cinematografico).

A tale riguardo è opportuno ricordare che nella fase di applicazione della direttiva n. 681 del 1996 allegata al decreto ministeriale n. 682 del 1992 questo Ministero ha indicato un percorso per la formazione in servizio dei docenti di storia, in cui vengono puntualmente raccomandati la collaborazione e il sostegno scientifico di situazioni e soggetti esterni secondo un'ottica improntata non solo al metodo critico, ma altresì al pluralismo scientifico e culturale.

Nel condividere l'opinione che proprio in omaggio alle libertà di pensiero è indispensabile che il testo scolastico sia il più possibile esente da qualsiasi condizionamento ideologico, si fa presente che non è ipotizzabile alcun intervento di questa Amministrazione sugli autori è sugli editori, che avrebbe un innegabile carattere di prevaricazione censoria.

L'attività di questo Ministero infatti non può che indirizzarsi esclusivamente alla ridefinizione degli obiettivi e dei contenuti formativi dei diversi settori della scuola secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che su un noto quotidiano romano è apparsa la notizia di una violenza sessuale perpetrata nei confronti di una studentessa di 14 anni da parte di un compagno di classe;

che l'episodio è accaduto all'interno del liceo artistico di via Ripetta a Roma lo scorso mese di maggio 1997 ed ha avuto come conseguenza l'espulsione dalla scuola di entrambi gli studenti coinvolti;

che la preside del liceo ha ritenuto opportuno espellere i due ragazzi, accusati di «aver mancato ai doveri scolastici offendendo la disciplina», in base ad un regio decreto del 1925;

considerato:

che tutto ciò ha determinato l'apertura di una inchiesta da parte del tribunale dei minori che dovrà stabilire la verità dei fatti e le eventuali responsabilità del ragazzo accusato di violenza carnale e della scuola per un presunto mancato controllo;

che il diritto allo studio è equiparato al diritto al lavoro e senza avere prove concrete di colpevolezza non si possono prendere provvedimenti di licenziamento o di espulsione come nel caso dei due studenti,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti, non si ritenga opportuno intervenire con provvedimenti urgenti volti a sospendere l'espulsione dei due studenti, in attesa dell'esito del processo penale;

se non si intenda rivedere il regio decreto applicato dal liceo artistico che si ritiene non adeguato rispetto all'attuale situazione scolastica.

(4-07605)

(18 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la questione alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante è superata nel senso che il Provveditore agli studi di Roma, tenuto conto anche del parere espresso dal consiglio scolastico provinciale in data 29 settembre 1997, ha disposto con provvedimento del 30 settembre 1997 la sospensione degli effetti delle sanzioni disciplinari inflitte dal capo d'istituto agli allievi del liceo artistico di Roma ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante.

Quanto alle norme contenute nel regio decreto n. 635 del 1925 in materia di sanzioni disciplinari degli allievi, si condivide pienamente l'avviso che esse siano da rivedere in quanto appaiono non più compatibili con il nuovo contesto socio-culturale.

In tal senso si è dato apposito incarico ai collaboratori ed è in fase di avanzata elaborazione un nuovo testo in materia che innova profondamente rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

DE MARTINO Guido, DONISE, PELELLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione aveva dotato, nell'ambito di un programma di informatizzazione, tutte le scuole elementari della provincia di Napoli di vari strumenti informatici tra cui *personal computer* che rendono possibile il collegamento delle suddette scuole sia con il CED del Ministero sia con il sistema di posta elettronica e con gli uffici del Provveditorato, rendendo molto più rapido, sicuro ed agevolato tra l'altro tutto il lavoro di organizzazione e di adempimenti amministrativi;

che la gara per la fornitura di detti *personal computer* fu vinta dalla UNISIS, che doveva comunque coprire con assicurazione tutta l'operazione;

che in numerose scuole, come per esempio al 1° circolo didattico di Frattamaggiore, al 4° di Pomigliano, al 3° di Marigliano, al 2° di Afragola, al 2° di Poggiomarino, al 2° di Cardito, al 1° di San Vitaliano, si sono verificati furti che hanno privato le scuole di questo strumento fondamentale di lavoro, mettendone in grave crisi l'attività di ufficio;

che numerose sono state le proteste e le sollecitazioni dei responsabili di dette scuole al fine di risolvere il problema;

che da parte del Ministero e del provveditorato di Napoli non sono state finora date risposte nè tanto meno si sono adottati provvedimenti per superare l'incresciosa situazione che si è determinata,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere e quali direttive si intenda impartire al fine di restituire alla normalità il funzionamento amministrativo delle scuole che si trovano in questa condizione di grave disagio.

(4-04081)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Dal novembre 1995 al febbraio 1997 sono stati denunciati, dagli uffici delle Direzioni didattiche della provincia di Napoli, 35 furti di apparecchiature informatiche di cui le medesime Direzioni erano state dotate con il progetto «Telematique - misura 2.5».

La società che aveva in gestione il sistema informativo di questo Ministero, la Finsiel, e che curava per conto dello stesso anche il rapporto con la società assicuratrice, in quanto il progetto suddetto prevedeva anche l'assicurazione contro i furti, in data 10 aprile 1997 aveva previsto il reintegro delle postazioni informatiche rubate.

Al momento presso le 35 Direzioni didattiche sono state installate nuovamente le apparecchiature informatiche: per 31 di esse si è provveduto all'acquisto, con i fondi risarciti dalla Società assicuratrice, di nuove stazioni di lavoro le cui consegne sono state completate il 4 agosto 1997 a cura della Finsiel.

Per le restanti 4 Direzioni sono state utilizzate apparecchiature già in uso ai circoli didattici soppressi con decorrenza 1° settembre 1997 nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998, disposta dal Provveditore agli studi di Napoli.

Si fa infine presente che successivamente al febbraio 1997 si sono registrati altri 3 furti presso il 43° e 10° circolo di Napoli ed il 2° circolo di Volla e che è in corso la procedura per il reintegro delle attrezzature.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che all'interrogante, per esperienza diretta e per informazioni acquisite, risulta che dagli ultimi giorni dello scorso febbraio tonnellate di posta (cumulatesi dalle festività natalizie ed in progressivo aumento) giacciono nei magazzini dell'Ente poste per incapacità della dirigenza di quest'ultimo di organizzare efficacemente la distribuzione;

che il materiale giacente è composto prevalentemente di stampe, ma comprende altresì costose pubblicazioni inviate in abbonamento dall'interno e dall'estero, avvisi, cartoline e piccoli plichi;

che il disservizio dell'Ente poste italiane è ormai noto anche all'estero ove per l'invio in Italia di pacchi e stampe in abbonamento viene richiesto un sovrapprezzo, al fine di evitare gli ormai proverbiali provvedimenti del servizio postale italiano,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di porre termine allo scandaloso disservizio, di evitare che la posta in giacenza vada inviata all'incenerimento come da proposte formulate al vertice dell'Ente e di far sì che l'indefinibile inconveniente non abbia a ripetersi;

i motivi per il quale l'alta dirigenza dell'Ente poste italiane (presidente compreso e con precedenza), il cui operato è aspramente criticato da utenza, dipendenti e dallo stesso Ministro, non venga rimossa e sostituita con elementi di indubbia competenza.

(4-05074)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si informa che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali nei primi mesi del 1997 (un primo sciope-

ro a fine gennaio ed uno successivo nel mese di marzo) con rifiuto, da parte del personale, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, ha inciso pesantemente nel settore del recapito delle corrispondenze.

Naturalmente, ha precisato l'ente, i responsabili dei servizi postali a livello centrale e periferico hanno prontamente attivato tutte le procedure necessarie per fronteggiare la situazione di emergenza.

A seguito di vari incontri tra i rappresentanti dell'ente e quelli delle organizzazioni sindacali, l'agitazione del personale si è conclusa il 16 aprile 1997 e successivamente sono state poste in essere varie misure volte al rapido smaltimento delle giacenze: nel giro di poco tempo la situazione è tornata ai consueti livelli di operatività.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(13 gennaio 1998)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* – Premesso.

che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98/L, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, è stata pubblicata la legge 15 maggio 1997, n. 127 («Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»);

che va dato atto al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali principale patrocinatore del provvedimento cui al precedente capoverso, che questa legge in apprezzabile misura demolisce quelle muraglie arcaiche, quegli inutili soprusi, quelle perdite di tempo e quelle spese immotivate imposte ai cittadini nell'attuazione di quanto le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad assicurare a questi ultimi;

che l'entrata in vigore della legge in questione è stata appropriatamente evidenziata e propagandata anche da organismi burocratici, quali il comune di Roma, che di certo non brillano per efficienza e premura nei confronti del pubblico, mentre con circolare n. 70/97 in data 30 giugno 1997 il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, IV direzione centrale (segreteria del direttore centrale) richiamava l'importanza del provvedimento ed impartiva disposizioni attuative in forma che ne raccomandava l'osservanza;

che, nonostante quanto rappresentato al precedente capoverso, fino a tutto il 9 luglio negli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma-Laurentina aperti al pubblico – come in grado di dimostrare con prove reali – ed in altri uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione – come da segnalazioni pervenute allo scrivente – il personale si è rifiutato «per superiore direttiva» di dare attuazione ai contenuti della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, ob-

bligando i cittadini-utenti a sostenere spese ed a sobbarcarsi disagi e perdite di tempo, il tutto ingiustificato ed in netto contrasto con il disposto della citata legge,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati si rendano conto che in provvedimenti quali la citata legge 15 maggio 1997, n. 127, gran parte dei burocrati pubblici intravede minacce ai propri privilegi e poteri e pertanto oppone le più svariate forme di resistenza passiva;

se, considerato quanto al precedente capoverso, non si ritenga di adottare esemplari e dissuasivi provvedimenti nei confronti dei dirigenti e funzionari che si rendono colpevoli di resistenza passiva nell'osservanza della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di altre norme legislative a tutela ed a facilitazione degli adempimenti legali cui sono tenuti i cittadini ed in particolare nei confronti del responsabile degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma-Laurentina aperti al pubblico;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati non ritengano di indicare ai cittadini in grado di dimostrare d'aver subìto un danno economico dalla non osservanza della legge 15 maggio 1997, n. 127, una procedura rapida per ottenere la restituzione delle spese che indebitamente sono stati costretti a sostenere;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali non ritengano di adottare misure appropriate affinchè in ogni ufficio pubblico abbia ad essere dedicata adeguata ed accessibile pubblicità in relazione alle procedure alle quali i cittadini devono attenersi per ottenere l'osservanza della legge 15 maggio 1997, n. 127, superando le resistenze che al provvedimento oppongono gran parte dei pubblici dipendenti per i motivi accennati.

(4-06959)

(10 luglio 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare è stata evidenziata l'importanza delle disposizioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che contribuisce a migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini, introducendo sostanziali norme di semplificazione della documentazione amministrativa, delle procedure di decisione e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, si chiede di conoscere:

se provvedimenti quali la legge n. 127 del 1997 possano far intravedere minacce ai privilegi dei burocrati al punto che costoro possano opporre le più svariate forme di resistenza passiva;

se non si ritenga di adottare esemplari e dissuasivi provvedimenti nei confronti di dirigenti e funzionari che si rendono colpevoli di resistenza passiva nell'osservanza della legge n. 127 del 1997 e di altre norme legislative a tutela ed a facilitazione degli adempimenti legali cui sono tenuti i cittadini ed in particolare nei confronti del responsabile degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma-Laurentina, aperti al pubblico;

se non si debba indicare ai cittadini in grado di dimostrare d'aver subito un danno economico dalla inosservanza della legge n. 127 del 1997 una procedura rapida per la restituzione che indebitamente sono costretti a sostenere;

se non si debbano adottare misure appropriate affinchè in ogni ufficio pubblico vengano pubblicizzate le procedure a cui i cittadini devono attenersi per l'osservanza della legge n. 127 del 1997, superando le resistenze che al provvedimento oppongono gran parte dei dipendenti pubblici.

In merito a quanto richiesto attraverso l'atto di sindacato ispettivo va detto che la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98/L, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La portata fortemente innovativa del citato provvedimento, che si giustappone alla legge delega 15 marzo, 1997, n. 59, ed insieme ad essa è finalizzato ad una completa ristrutturazione e semplificazione degli apparati amministrativi, con conseguente snellimento e semplificazione delle procedure, può avere inizialmente creato dei dubbi interpretativi. Tuttavia si è cercato di pubblicizzare al massimo gli effetti, fortemente vantaggiosi per i cittadini, della legge n. 127 del 1997, attraverso gli organi di stampa quotidiana e periodica e, insieme al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sono stati predisposti spot televisivi, poi trasmessi dalla RAI.

Inoltre, sono stati fatti stampare e distribuire presso tutti gli uffici pubblici e le stazioni ferroviarie dei manifesti illustrativi dei contenuti della legge n. 127 del 1997 ed è stato aperto un sito internet denominato FUN-PUB (http://wrcm.dsi.unimi.it/mirror/start/Fun-pub) in cui funzionari e dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica forniscono, a loro firma, risposte *on-line* sull'applicazione della legge n. 127 del 1997.

Per quanto concerne i funzionari e dipendenti pubblici, che in primo momento hanno riscontrato delle difficoltà interpretative ed applicative della legge n. 127 del 1997, creando alcune disfunzioni e disagi ai cittadini, essi, dopo essere stati facilitati nell'attuazione della normativa mediante circolari esplicative, emanate da questo Dipartimento di concerto con il Ministero dell'interno, e dai Ministeri a cui fanno riferimento, sono stati sottoposti ad ispezioni da parte di funzionari del Dipartimento della funzione pubblica. I funzionari, in data 27 giugno 1997, si sono recati in diversi uffici pubblici di Roma, tra cui l'ospedale San Giovanni-Addolorata, l'Acea, la Direzione provinciale della Motorizzazione civile e gli uffici dell'anagrafe civile e dopo aver visionato alcuni fascicoli hanno contattato i cittadini (o agenzie che ne curano gli interessi) riscontrando che i disagi riguardavano procedure avviate precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, per cui non sono stati accertati comportamenti contrari alla predetta normativa.

Infine, in armonia con la *ratio* di trasparenza, riorganizzazione, snellimento e semplificazione amministrativa, l'articolo 12, comma 1, lettera *f),* della legge n. 59 del 1997, novellata dalla legge n. 127 del 1997, ha statuito che il Governo emanerà, entro il 31 luglio 1998, un decreto legislativo che consentirà, nella massima celerità, forme di indennizzo automatico o forfettario a favore di soggetti richiedenti il provvedimento, qualora il relativo procedimento non sia stato concluso nei termini, o non vi sia stata una tempestiva adozione del provvedimento, ovvero si sia determinato un ritardato o un incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

(19 gennaio 1998)

FALOMI, SALVI, PETRUCCIOLI, BESSO CORDERO, ROGNONI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* – Premesso:

che per la privatizzazione di Telecom Italia il Governo ha disposto l'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta;

che la trattativa diretta ha avuto la finalità di costituire un azionariato stabile per garantire non solo un ricavo certo per le finanze pubbliche, ma anche una struttura proprietaria che consentisse un equilibrato passaggio verso la *public company;*

che nella formazione dell'azionariato stabile l'interesse esplicito del Governo è stato altresì quello di garantire una composizione del consiglio di amministrazione che assicurasse, oltre all'espressione degli azionisti stabili, la continuità gestionale della società;

che per tale obiettivo il Ministero del tesoro ha indicato nella lista di maggioranza due amministratori nelle persone dell'allora presidente, professor Rossi, e dell'amministratore delegato, dottor Tommasi di Vignano;

che nei contratti di compravendita delle azioni riguardanti il nucleo stabile, così come si evince nell'annuncio delle modalità di trattativa diretta fatto dal Tesoro alla Consob, lo stesso Ministero si riservava di esprimere altre indicazioni nel caso che i predetti amministratori non fossero stati disponibili ad accettare, e comunque il gradimento degli amministratori indicati dagli azionisti stabili;

che l'eventuale nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del presidente professor Rossi al di fuori dello schema previsto per la costituzione dell'azionariato stabile potrebbe di fatto accrescere le partecipazioni dei soggetti che in atto ne fanno parte;

che l'indicazione del Tesoro di due amministratori, quali il professor Rossi e il dottor Tommasi, aveva lo scopo di assicurare non sol-

tanto la continuità gestionale della società, ma anche l'equilibrio di presenze nel consiglio di amministrazione;

che tale equilibrio costituisce una garanzia per l'azionariato diffuso, non esclusivamente rappresentato dai consiglieri di amministrazione eletti nella lista di minoranza;

che, infine, le vicende relative alla privatizzazione della Telecom Italia devono essere valutate tenendo conto che si tratta della società che gestisce uno dei più importanti servizi del paese, quello di telecomunicazioni, ancora in un regime non pienamente concorrenziale,

pur tenendo conto dell'autonomia aziendale della Telecom Italia conseguente alla privatizzazione, si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere:

per far rispettare, in relazione alla nomina del sostituto del professor Rossi, gli impegni sulla base dei quali si è proceduto alla costituzione di un nucleo stabile;

per garantire ai tanti cittadini che hanno investito i propri risparmi nelle azioni Telecom un equilibrato assetto degli organi di gestione, soprattutto in vista della piena trasformazione della stessa società in *public company*.

(4-09091)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, facendo presente che il contratto di vendita agli azionisti stabili delle azioni Telecom, di proprietà del Tesoro, prevedeva che, per la scelta del presidente della Telecom, il Tesoro, azionista di controllo, avrebbe presentato, nell'assemblea per il rinnovo del Consiglio tenutasi nell'ottobre 1997, una lista contenente i nominativi del presidente e dell'amministratore delegato, già in carica, mentre gli altri nominativi sarebbero stati indicati dagli azionisti stabili che ne avevano acquisito titolo (in ragione dell'ammontare di azioni acquistate).

Il contratto prevedeva, altresì, che, in caso di cessazione dalla carica dell'amministratore indicato da uno degli azionisti stabili, il Tesoro, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, avrebbe collaborato, in sede di cooptazione ed in sede assembleare, per la nomina di un nuovo amministratore indicato dallo stesso azionista stabile, anche al fine di preservare i vantaggi che gli azionisti stabili avevano ottenuto, pagando una maggiorazione sul prezzo di vendita delle azioni.

Non era invece previsto analogo meccanismo per la sostituzione del presidente e dell'amministratore delegato originariamente scelti dal Tesoro. La competenza del Tesoro ad indicare un candidato per tali cariche era espressamente limitata dal contratto alla lista presentata in occasione del rinnovo del Consiglio nella richiamata assemblea dell'ottobre 1997, ed aveva la espressa finalità di assicurare la continuità gestionale della società, all'atto del passaggio del controllo ai privati, mediante la conferma del presidente e dell'amministratore delegato, nel presupposto che, nel momento in cui la società avesse acquisito un nuovo assetto e nuovi organi, espressione della nuova compagine azionaria, per

la nomina degli organi sociali dovessero poi applicarsi, salvi i vincoli contrattuali previsti, le disposizioni del codice civile e dello statuto.

Sulla base di tale impostazione, per la sostituzione del presidente della Telecom dimissionario, si ritiene che il Consiglio di amministrazione non potrebbe non seguire la procedura ordinaria, cioè cooptare prima un nuovo amministratore, eleggere il presidente fra i propri membri ed, infine, sottoporre la nomina dell'amministratore all'assemblea. Per la sostituzione del presidente i contratti non riservano infatti espressamente al Tesoro alcun potere di gradimento preventivo, che è testualmente previsto dai contratti soltanto per la sostituzione dell'amministratore designato dal nucleo stabile di azionisti nella assemblea dell'ottobre 1997.

Il contratto di vendita (par. 7.01) così si esprime al riguardo: «Premesso che è interesse generale delle Parti e della Società che la composizione del Consiglio di amministrazione della Società tenga conto delle partecipazioni detenute dagli azionisti stabili ed assicuri la continuità gestionale della Società, il Venditore si impegna a proporre e votare, in occasione dell'assemblea di cui al paragrafo 3.01, avente ad oggetto la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, una lista di nominativi comprendente quelli dell'attuale presidente e dell'attuale amministratore delegato della Società (o, qualora questi ultimi non siano disponibili ad accettare la candidatura, altri di indicazione del Venditore) nonchè di un amministratore che sia stato indicato per iscritto dalla Parte acquirente (a pena di decadenza), entro il 29 settembre 1997 e che abbia ottenuto il gradimento del Venditore».

Lo stesso contratto, nel par. 7.03, stabilisce, poi, che «nel caso in cui, prima della scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3.01, l'amministratore designato dalla Parte Acquirente a norma del paragrafo 7.01 e del presente paragrafo 7.03 cessi dalla carica per cause indipendenti dalla volontà della Parte Acquirente (restando inteso che le dimissioni dell'amministratore in questione si presumeranno, salvo prova contraria da fornirsi a cura del Venditore, come derivanti da causa non imputabile alla Parte Acquirente), il Venditore:

a) in sede di cooptazione, si adopererà affinchè sia proposta al Consiglio l'elezione di un amministratore designato dalla Parte Acquirente o, in caso di designazione congiunta, anche dagli altri azionisti stabili che avevano designato l'amministratore cessato, e che abbia ottenuto il gradimento del Venditore;

b) in sede di assemblea, eserciterà gli eventuali diritti di voto a lui spettanti in favore dell'elezione dell'amministratore designato».

Ne deriva che al Tesoro compete solo il potere di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio, esercitando i relativi poteri speciali.

In questo contesto il Tesoro potrebbe avere una posizione diversa solo se gli azionisti volontariamente e concordemente gli chiedessero di designare un nuovo amministratore al fine di assicurare l'equilibrio tra i medesimi azionisti.

Naturalmente nella scelta del nuovo amministratore, e da ultimo nella sostituzione del presidente dimissionario, il Tesoro, attraverso il

proprio rappresentante, ha esercitato ed intende nel futuro esercitare un'azione idonea a preservare in modo attivo e a valorizzare gli equilibri patrimoniali della compagine sociale. Soprattutto nella fase di consolidamento del nuovo assetto della Società è evidente che il Tesoro ha concentrato tutta la sua attenzione sull'esigenza che il nuovo amministratore possedesse tutti i requisiti di indipendenza e di professionalità idonei a garantire lo sviluppo della Società e, per tale via, la tutela degli azionisti.

Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

(14 gennaio 1998)

FORCIERI – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da mesi il comune di Riomaggiore pone al provveditorato agli studi della Spezia e per il tramite di questi al Ministro della pubblica istruzione la questione della paventata soppressione della prima classe della scuola media nella località citata;

che nei primi giorni di settembre 1997 il comune di Riomaggiore ha presentato formale richiesta al Ministero della pubblica istruzione per la concessione di una classe prima della scuola media statale «Vittorio Alfieri», sezione staccata di Riomaggiore, in deroga al numero massimo di classi fissato per la provincia della Spezia, sostenendo la improponibilità della pluriclasse con puntuali motivazioni di carattere tecnico e l'impraticabilità di soluzioni alternative, rappresentate dalla diffusione degli alunni fra le scuole della Spezia, con le difficoltà logistiche dettate dall'impossibilità di garantire un trasporto pubblico;

che, inoltre, è stato garantito il numero minimo d'iscritti previsti con l'iscrizione, seppur tardiva, d'alunni provenienti dal comune limitrofo di Vernazza;

che tale istanza è stata fatta propria dal provveditorato agli studi della Spezia che ha richiesto al Ministero una specifica valutazione della situazione esposta;

che il 22 settembre 1997, giornata d'inizio dell'anno scolastico della regione Liguria, stante l'inidoneità del locale destinato a sede della pluriclasse, così come attestata dall'ufficio tecnico comunale in rapporto al supposto numero d'alunni, la preside dell'Istituto ha disposto la sospensione delle lezioni fino a nuova soluzione e allo stato le stesse non sono riprese, con grave lesione del diritto allo studio degli alunni frequentanti ed un montante e comprensibile stato di tensione delle famiglie interessate;

che della vicenda è stata interessata la locale Prefettura, la quale ha manifestato la più viva attenzione ad una positiva soluzione del problema postogli dall'amministrazione comunale e dalle famiglie tutte;

che, consapevole, che i singoli problemi richiamano quello delicato e complesso della riorganizzazione della rete scolastica nazionale

che incide su equilibri non facilmente modificabili, nei mesi scorsi l'interrogante aveva più volte sollecitato l'attenzione del Ministero su pochissime ma significative situazioni riguardanti la provincia della Spezia, quali appunto Riomaggiore e Marinella di Sarzana che, effettivamente, senza nessuno scadimento ad insostenibili ed incomprensibili ragioni municipalistiche, presentavano peculiarità eccezionali di promozione culturale del territorio; ritenuto inoltre che l'obiezione della scarsa efficacia ai fini della didattica e dell'utilizzo delle risorse umane e materiali, rappresentata dall'insufficiente numero d'alunni, possa ritenersi, nel caso di Riomaggiore, superata, in quanto le iscrizioni alla prima classe hanno raggiunto il numero richiesto ai fini di un corretto equilibrio didattico,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare per garantire il diritto allo studio dei quindici bambini di Riomaggiore e Vernazza che, in ragione di mancate e puntuali risposte ai problemi sollevati e tempestivamente portati a conoscenza del Ministero, stanno vivendo nella più totale incertezza l'inizio dell'anno scolastico e se inoltre nei casi prospettati il Ministro non ritenga opportuno, in analogia con decisioni assunte per altri comuni, e in considerazione dell'effettiva dimostrata eccezionale peculiarità delle realtà territoriali in questione, concedere la deroga richiesta dal provveditorato agli studi della Spezia.

(4-07727)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Provveditore agli studi di La Spezia, infatti, ha disposto l'attivazione delle prime classi presso la scuola media di Riomaggiore, sezione staccata della scuola «V. Alfieri», e di Marinella di Sarzana.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

FUSILLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che il decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero della pubblica istruzione contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente e Ata ha stabilito all'articolo 5, comma 3, la dotazione organica di base con riferimento a ciascun plesso secondo la normativa vigente in relazione alle classi previste e comunque in numero tale da non superare la dotazione di un insegnante per ogni gruppo di 10 alunni o frazione superiore a 5;

che il Ministero della pubblica istruzione ha invitato i provveditorati agli studi a dare applicazione al suddetto decreto (indicato con il numero 178 del 15 marzo 1997 in corso di perfezionamento) con nota DIRELEM, Div. VI, protocollo n. 1331 del 9 aprile 1997, chiedendo ai provveditori di «definire la consistenza dei posti disponibili per la mobilità del personale docente in misura che, di norma, salvo specifiche ed accertate esigenze locali, non dovrebbe superare il rapporto di un insegnante ogni 10 alunni»;

che il decreto n. 178 nella narrativa in premessa fa riferimento ad altri due decreti interministeriali relativi alla riorganizzazione della rete scolastica e alla costituzione delle classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado: decreti interministeriali che non risultano essere stati emanati (e che comunque non lo erano al momento dell'invio della bozza del decreto n. 178, visto che gli stessi vengono indicati senza numero e senza data di emanazione);

che, come risulta all'interrogante, detti decreti stanno trovando applicazione rigida, come si evince dal fatto che al plesso di scuola elementare statale «Villaggio Azzurro», dipendente dalla scuola elementare statale 1° Circolo Mazzini di Gioia del Colle, detta applicazione ha comportato la soppressione di n. 3 posti in organico, sulla base del principio di assegnare un docente ogni 10 alunni, senza alcuna considerazione delle specifiche esigenze locali e delle contraddizioni che tale provvedimento ha sollevato,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda garantire agli alunni del plesso Villaggio Azzurro dipendente dal 1° Circolo didattico Mazzini di Gioia del Colle il diritto allo studio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e segnatamente:

a) l'orario delle attività didattiche a norma dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

b) l'organizzazione delle classi per moduli a norma dell'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994;

se e come le disposizioni contrattuali in ordine all'orario di servizio dei docenti potranno trovare applicazione nella situazione determinatasi in conseguenza dei provvedimenti adottati;

se e in che misura le disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con la citata nota DIRELEM, Div. VI, protocollo 1331, del 9 aprile 1997, siano vincolanti per i provveditori agli studi in ordine al riconoscimento delle specifiche ed accertate esigenze locali, atteso che nel definire l'organico del plesso Villaggio Azzurro dette esigenze, pur segnalate e documentate, non sono state prese in considerazione.

(4-06899)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

In applicazione del decreto interministeriale n.178 del 15 marzo 1997 sulla determinazione degli organici delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 1997-1998, il Provveditore agli studi di Bari in sede di organico di diritto aveva ridotto a 4, rispetto all'anno 1996-1997, i posti di organico presso la scuola elementare «Villaggio Azzurro» dipendente dal primo circolo didattico «Mazzini» di Gioia del Colle.

Al momento di definire l'organico di fatto, in presenza di 47 iscrizioni, i posti in organico sono diventati 5 e sono state autorizzate 2 pluriclassi per i bambini della I (8), IV (8) e V (8) ed altre due classi per la II (13) e la III (10).

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

FUSILLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nei mesi scorsi la direttrice della scuola elementare parificata «Istituto S. Cuore» di Bitonto (Bari) è intervenuta, in rappresentanza del collegio dei docenti di tutto l'istituto e dei familiari riguardo al caso dell'alunno Fabio Cunden, per il quale si è chiesta una deroga alla prassi ordinaria delle norme scolastiche;

che lo stesso alunno, nato a Carbonara (Bari) l'8 marzo 1988, è iscritto alla classe IV elementare e ha approfondito sia il programma di IV che di V classe;

che per il medesimo ci si è rivolti già in precedenza a tante autorità perchè egli sostenesse gli esami di licenza elementare;

che l'alunno Fabio Cunden è in grado di affrontare tale prova, in quanto la sua intelligenza e il suo impegno superano la norma;

che egli vive rapporti di serenità in seno alla sua famiglia culturalmente preparata;

che per sostenere gli esami bisogna aver compiuto 10 anni entro il 31 dicembre 1997 mentre a Fabio mancano due mesi e otto giorni;

che sono già cinque anni che Fabio Cunden frequenta la scuola a Bitonto;

che il provveditorato agli studi, in risposta al quesito postogli dalla direzione didattica, ha espresso parere favorevole per la deroga;

che la direttrice didattica del circolo scolastico ha richiesto l'assenso dello stesso provveditorato, al fine di far sostenere all'alunno gli esami di licenza elementare;

che Fabio Cunden ha la doppia nazionalità, mauriziana (MRT) e italiana, ed è stato costretto a maturare in fretta, a crescere e ad aprirsi da solo, con il suo impegno e le sue capacità intellettive, una strada difficile,

si chiede di sapere se non si ritenga di esaminare la possibilità di ammettere agli esami di licenza elementare Fabio Cunden, abbreviando

il corso di studi obbligatori e consentendo un'eccezione per un alunno che ha dato prova di serietà e di maturità.

(4-07057)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che il requisito dell'età richiesto per gli allievi privatisti, ai fini delle iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado d'istruzione obbligatoria, è previsto da apposita disposizione (articolo 4, paragrafo 8, dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995) che non consente deroga alcuna.

In tal senso peraltro, secondo quanto precisato dal Provveditore agli studi di Bari, funzionari dell'ufficio scolastico provinciale hanno fornito chiarimenti per le vie brevi nel mese di gennaio del corrente anno alla direttrice della scuola elementare parificata «S. Cuore» di Bitonto con riguardo al caso al quale fa riferimento l'onorevole interrogante.

Il medesimo Provveditore agli studi ha anche fatto presente di non aver mai ricevuto da parte della direttrice della scuola succitata alcuna formale richiesta di chiarimenti nè di aver espresso alcun formale parere, tanto meno positivo, al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 febbraio 1998)

GUALTIERI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da oltre due anni il Consiglio di Stato ha sentenziato che la radio Vhf a bordo di imbarcazioni da diporto, utilizzata per motivi di soccorso e sicurezza, non può essere sottoposta a canone;

che il Ministero dei trasporti e della navigazione, all'articolo 25 del decreto del 21 gennaio 1994, ha previsto l'utilizzazione del Vhf «limitata al traffico di sicurezza»;

che sinora nulla è stato ancora deciso perchè si attende il regolamento attuativo che deve essere concordato tra il Ministero delle poste e quello dei trasporti;

che inoltre, per quanto attiene il Vhf di tipo palmare (portatile) che può essere tenuto, facoltativamente, per sola emergenza e sicurezza, a bordo di natanti esenti autorizzati alla navigazione entro 6 miglia dalla costa, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata («autica» n. 407 del marzo 1996, pagina 86 e seguenti, e «Nautica» n. 408, dell'aprile 1996, pagina 228 e seguenti), esiste totale diversità di applicazione di normativa in vigore secondo la regione di appartenenza dei

diversi uffici circoscrizionali del Ministero delle pose; in certi casi è sufficiente portare l'apparato palmare presso gli uffici circoscrizionali, i quali provvedono direttamente al collaudo, applicando tariffe che, pur variando da regione a regione, si aggirano intorno alle 40.000 lire o poco più per ogni operazione, mentre in certi casi si richiede che il collaudo dell'apparato portatile palmare venga eseguito con la barca in mare e con la presenza fisica a bordo del tecnico delle poste, con costi per l'utente ovviamente esorbitanti, che superano generalmente le 250.000 lire, per arrivare, come nel caso segnalato per Cagliari, alle 500.000 lire; si fa presente che un apparato Vhf palmare può costare al pubblico, da nuovo, anche attorno alla stessa cifra pretesa per il solo collaudo dell'ufficio circoscrizionale di Cagliari; si ricorda infine che il Vhf palmare è in effetti un manufatto già collaudato dallo stesso Ministero delle poste ai fini della sicurezza delle onde emesse, affinchè queste non disturbino il normale traffico che avviene nell'etere, e che pertanto il successivo collaudo a bordo non ha motivo di essere,

si chiede di sapere:

perchè non sia ancora stato dato seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione;

se sia vero che la società Telecom, concessionaria del canone di fatto illegittimo, esercita pressioni sul Ministero delle poste per ritardare l'attuazione del suddetto regolamento atteso da quasi un milione di diportisti;

se sia vero che il Ministro delle poste, in seguito a pressioni della concessionaria privata, ha diffuso una circolare per perseguire le migliaia di diportisti che hanno disdetto il canone con la medesima concessionaria privata;

se il Ministro delle poste intenda impartire disposizioni univoche ai diversi uffici circoscrizionali affinche gli apparati Vhf da utilizzarsi ai fini della sicurezza sui natanti esenti vengano esonerati dal ripetere ogni operazione di collaudo degli stessi.

(4-01135)

(11 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il problema sollevato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame è stato risolto dalla normativa recentemente emanata.

Ed invero l'articolo 18 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 – conformemente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato – ha sancito che le stazioni radiotelefoniche a bordo di imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazioni oltre 6 miglia dalla costa e non utilizzate per il traffico di corrispondenza pubblica non sono più soggette all'obbligo di essere gestite da una società concessionaria e di corrispondere, di conseguenza, il relativo canone.

Successivamente l'articolo 4 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, ha disposto l'esonero dall'obbligo del collaudo di tutti gli apparati radiotelefonici di tipo portatile utilizzati a bordo di unità da di-

porto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica, mantenendo in vigore il suddetto obbligo solo per gli apparati installati in modo stabile a bordo (tipo fisso).

Tale normativa è stata prontamente comunicata a tutti gli ispettorati territoriali in modo da eliminare eventuali difformità di comportamento.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(24 gennaio 1998)

GUERZONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Posto:

che la commissione per gli esami interni, compresi quelli di riparazione, come da articolo 73 del regio decreto n. 653 del 1925, si suddividono in sottocommissioni in almeno tre componenti;

che l'articolo 4 della legge n. 184 del 1958, stabilisce che gli esami sostenuti alla presenza di un solo commissario sono nulli e che per la validità della prova, come chiarito dal Ministero e da numerose deliberazioni di TAR, debbono essere presenti almeno due commissari esonerando in tal modo almeno un sottocommissariato dall'obbligo di assistere all'esame;

che lo stesso articolo 4 della legge sopra richiamata stabilisce che ogni giorno, al termine delle prove orali, le sottocommissioni debbono riunirsi per formulare una proposta di giudizio e di voto sulle prove stesse, e tutto ciò a maggioranza, quali, in questo caso, organi collegiali perfetti (articoli 66 e 92 del regio decreto n. 653 del 1925):

premesso che da tutto ciò consegue che le richiamate disposizioni consentono ad una parte della sottocommissione di non assistere all'esame, mentre esigono che sia invece l'intera sottocommissione ad assumere la responsabilità del giudizio e del voto da proporre alla commissione, come peraltro affermato da numerose decisioni dei TAR (TAR del Lazio-sezione di Latina, n. 113/89, e TAR del Friuli-Venezia Giulia, n. 254),

si chiede di sapere se la firma apposta da componenti di una sottocommissione su un verbale di esame di riparazione in calce al giudizio e alla proposta di voto debba ritenersi necessariamente come attestazione della presenza dei sottocommissari a tutte le fasi delle prove di esame o piuttosto unicamente come presenza alla ratifica delle prove stesse e come condivisione di responsabilità nella formulazione del giudizio e del voto.

(4-07619)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede di sapere se la fir-

ma apposta da membri di una sottocommissione sul verbale dell'esame di riparazione, in calce al giudizio e alla proposta di voto nei riguardi di un allievo, debba essere considerata come attestazione della presenza dei commissari a tutte le operazioni di esame o solamente come presenza alla ratifica delle prove stesse o come condivisione di responsabilità nella formulazione del giudizio e del voto.

Al riguardo si fa presente che gli articoli 63 e 73 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, consentono la suddivisione delle commissioni di esami in sottocommissioni e stabiliscono che i relativi componenti non devono mai essere inferiori a tre.

L'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n.184, afferma che le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle.

Dalle citate norme si può desumere che in sede di giudizio sia da parte della commissione che delle sottocommissioni deve essere assicurata la collegialità del giudizio e, quindi, si richiede la presenza di tutti i componenti al fine di assicurare il *quorum* integrale.

Al contrario, in sede di svolgimento dalle prove orali la presenza di due commissari sui tre costituenti la commissione o sottocommissione è requisito sufficiente per assicurare la legittimità alle operazioni.

In tal senso peraltro si è espresso da, ultimo il Consiglio di Stato in data 30 novembre 1995.

Giova anche chiarire che è contenuto essenziale di un verbale d'esame l'indicazione dei soggetti che hanno partecipato all'attività dell'organo collegiale nelle sue varie fasi.

Nel caso in specie, quindi, ove un sottocommissario, del tutto legittimamente, non assiste all'esame il verbale dovrà indicare la presenza degli altri due commissari, risultando, poi, verbalizzato il momento in cui il Collegio diviene perfetto dovendo esprimere il proprio giudizio.

Conseguentemente, la firma apposta su di un verbale, relativo alle due fasi succitate, è attestazione di presenza per ciascun componente la commissione per l'attività o segmento di attività svolta quale certificata dall'atto stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso: che il personale docente residente nelle isole di Capri, Ischia e Procida per raggiungere le sedi di servizio deve affrontare non poche difficoltà, dovendo imbarcarsi su traghetti o aliscafi e successivamente spostarsi sulla terraferma con i mezzi ritenuti più idonei, l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno attribuire un punteggio più elevato nelle graduatorie scolastiche agli insegnanti che risiedono a Capri, Ischia e Procida, per compensare i disagi a cui sono quotidianamente sottoposti;

se non si giudichi necessario assegnare le sedi scolastiche di Ischia, Capri e Procida agli insegnanti ivi residenti, evitando così onerosi spostamenti per chi dalle suddette isole dovrebbe raggiungere il continente e viceversa.

(4-07620)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto giova precisare che le assegnazioni di sede ai docenti, ancorchè richieste dagli interessati, non sono provvedimenti di natura discrezionale ma vengono disposte nell'ambito delle operazioni di mobilità attraverso strutture informatizzate le cui operazioni sono vincolate dalla normativa contrattuale.

Ed invero secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 28, comma 6, della contrattazione decentrata in materia le cui disposizioni sono concordate con le organizzazioni sindacali competenti ed hanno carattere vincolante per l'amministrazione – il servizio di ruolo effettivamente prestato dal personale docente in scuole o istituti situati nelle piccole isole è già valutato il doppio – secondo le modalità di calcolo ivi previste – rispetto al servizio prestato in altre località.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

LO CURZIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che ci sono laureati in giurisprudenza abilitati all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche nel contempo avvocati e patrocinanti in cassazione;

che trattasi di docenti di ruolo che insegnano negli istituti tecnici industriali, negli istituti nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura, negli istituti commerciali,

si chiede di conoscere la motivazione della impossibilità a ricoprire l'incarico di preside presso i sopra indicati istituti pur essendo titolari di cattedre in materie tecniche, l'ordinanza n. 65 del 28 gennaio 1997, all'articolo 3, comma 4, non consente ad essi di essere inclusi nella graduatoria degli aspiranti al posto di preside, sembra incongruente, inammissibile ed assurdo tale impedimento o divieto nel momento in cui si riconosce il titolo di preside a docenti che non abbiano gli stessi titoli.

Lo scrivente inoltre rileva che sembra strano che docenti di matematica e fisica possano ricoprire l'incarico di preside mentre docenti di ruolo di diritto e scienze economiche non possono ricoprire tale incarico.

(4-04886)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che i requisiti generali di ammissione ai concorsi a posti di preside sono indicati all'articolo 408 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Ulteriore e specifico requisito prescritto per la partecipazione ai concorsi direttivi degli istituti tecnici industriali, nautici ed agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura è individuato – in considerazione della particolare connotazione tecnica e professionale di queste istituzioni scolastiche per la cui conduzione si richiedono una formazione e delle competenze particolari – nel possesso di una delle lauree richieste per l'accesso ai concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti stessi (articolo 41, comma 30, del decreto legislativo n. 297 del 1994).

Pertanto, un docente con contratto a tempo indeterminato, laureato in giurisprudenza con un servizio di almeno 5 anni di insegnamento, ha titolo, ai sensi della vigente normativa, a partecipare a concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo, nonchè negli istituti tecnici femminili.

Identici requisiti sono previsti, ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per l'inclusione nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di presidenza.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

LORENZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il quinquiennio ad indirizzo scientifico-tecnologico (sperimentazione Brocca) presso l'istituto tecnico industriale statale di Mondovì è iniziato nell'anno scolastico 1995-96 con una classe prima di 20 allievi, nell'anno scolastico 1996-97 è proseguito con l'attuale classe seconda di 19 allievi, perchè la famiglia di uno studente si è trasferita in un'altra provincia in data 3 febbraio 1996; all'atto dell'iscrizione alla classe terza ad indirizzo scientifico-tecnologico i 19 allievi frequentanti hanno scelto strade diverse: uno ha deciso di cambiare città e scuola, un altro si è ritirato in data 23 maggio 1997, altri 6 hanno ritenuto che il nuovo corso sperimentale non corrispondesse alle loro attese ed alle loro attitudini ed hanno scelto di cambiare indirizzo, i restanti 11 allievi hanno confermato l'iscrizione;

che attualmente la classe terza del corso quinquennale sperimentale ad indirizzo scientifico-tecnologico è autorizzata in provincia di Cuneo ad Alba presso il liceo scientifico ed a Bra presso l'istituto tecnico industriale statale (sezione staccata dell'istituto tecnico industriale statale di Fossano) e non è permessa presso l'istituto tecnico industriale statale di Mondovì; pertanto, tenendo presente che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 177 del 15 marzo 1997 consente «l'attivazione di classi con un numero di alun-

ni inferiore ai valori minimi stabiliti dai successivi articoli» (15 allievi) per ragioni di «loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, in comuni montani»;

gli studenti dell'anno scolastico 1995-96 si sono iscritti ad un corso quinquennale ed hanno diritto a concludere il ciclo di studi prescelto, nell'istituto prescelto, nella città prescelta, che poi è la «città degli studi» piemontese, qual'è da 5 secoli Mondovì;

in provincia di Cuneo funzioneranno classi terze solo ad Alba e Bra che si trovano a circa un'ora d'auto da Mondovì, e quindi non semplicemente in altri istituti della stessa città o metropoli;

è necessario garantire il rispetto delle pari opportunità per tutti gli studenti;

diversi allievi provengono da comuni montani e periferici, per di più situati sul versante opposto della direzione Alba-Bra, con problemi notevoli di viabilità legati alle due recenti alluvioni del 1994 e 1996 ed acuiti dai massicci lavori in corso nella zona,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di concedere per l'anno scolastico 1997-98 il funzionamento della classe terza ad indirizzo scientifico-tecnologico con 11 allievi presso l'istituto tecnico industriale statale di Mondovì.

(4-06510)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Provveditore agli studi di Cuneo, infatti, ha autorizzato l'attivazione della 3ª classe precedentemente soppressa, presso l'I.T.I. di Mondovì, essendo pervenute per la stessa le 15 iscrizioni previste dalla vigente normativa sulla formazione delle classi per l'anno scolastico 1997-1998.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con decreto emanato di recente il provveditore agli studi di Ascoli Piceno ha informato le scuole medie di Montelparo e di Montemonaco della mancata concessione alla formazione della prima classe per l'anno scolastico 1997-98, per il numero esiguo di presenze, prevedendo in suo luogo la formazione di una pluriclasse;

che quanto stabilito è di estrema gravità se si considera che ciò determinerà, in breve tempo, la soprressione definitiva della suddetta realtà scolastica;

che i genitori degli alunni, riunitisi in assemblea alla presenza del direttore dell'istituto, hanno dichiarato di non accettare la decisione per motivi pedagogico-didattici;

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che il suddetto decreto debba essere revocato al fine di evitare la completa disgregazione dell'intera realtà scolastica e considerato che esso recherebbe un sicuro nocumento allo svolgimento delle lezioni ed alle conseguenti difficoltà di apprendimento, contrariamente a quanto la riforma della scuola vorrebbe realizzare.

(4-07577)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno in sede di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1997-98, in applicazione delle disposizioni di cui ai decreti interministeriali n. 177 e n. 178 del 15 marzo 1997, non ha autorizzato il funzionamento delle prime classi presso le scuole medie di Montelparo e Montemonaco.

I suddetti provvedimenti sono stati adottati in quanto le scuole in parola, pur se ubicate in comuni montani, sarebbero state frequentate rispettivamente da 6 e 5 alunni e pertanto in numero inferiore al minimo consentito dall'articolo 4, punto 4.4, del già citato decreto interministeriale n. 177.

In fase di organico di fatto, il Capo dell'ufficio scolastico provinciale ha autorizzato, in via eccezionale, il funzionamento di pluriclassi come previsto dal suddetto articolo 4.

Si precisa che presso la scuola di Montemonaco funziona la pluriclasse; a Montelparo, invece, non è stata accertata la soluzione della pluriclasse e pertanto i 6 bambini della I media sono stati iscritti presso scuole viciniori.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

MARCHETTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella provincia di Massa Carrara sono state soppresse anche quest'anno numerose scuole elementari e «accorpati» diversi istituti e nonostante la giusta protesta delle popolazioni più direttamente danneggiate non vi è stato alcun ripensamento;

che ai molti provvedimenti negativi si aggiunge, infine, la soppressione della classe prima delle scuole elementari di Turano nel comune di Massa con la prospettiva evidente di eliminazione di tutta la scuola,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente e necessario intervenire per esaminare le conseguenze che queste scelte determinano, per disporre la revoca dei provvedimenti di soppressione adottati e, in particolare, per ripristinare la prima classe nella scuola elementare di Turano, tenendo conto che il complesso dei provvedimenti adottati, mentre determina una rilevante contrazione della presenza della scuola pubblica nella provincia di Massa Carrara, crea le condizioni per favorire le scuole private.

(4-07497)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il Provveditore agli studi di Massa Carrara non aveva potuto autorizzare il funzionamento della I classe presso la scuola elementare del plesso di Turano in quanto le 8 iscrizioni pervenute non consentivano l'istituzione della classe medesima per la quale la normativa vigente prevede un numero minimo di 15 presenze.

Il problema è stato comunque risolto con l'adozione di un modulo didattico di 6 docenti su 5 classi consentendo a tutti i bambini di poter frequentare la scuola prescelta.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, ogni anno, i 12 enti lirici di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Cagliari costano ai contribuenti circa 380 miliardi, mentre gli stessi producono in media circa 4-5 opere, a fronte dei 20-25 spettacoli degli anni '60 e '70, rimanendo chiusi otto mesi su dodici;

che gli enti lirici spendono cifre altissime per allestimenti scenografici faraonici, che vengono acquistati da ditte estere e il più delle volte si rivelano fuori misura, quindi inutilizzabili;

che con un *budget* di 93 miliardi l'anno la Scala di Milano riesce a mettere in scena soltanto 4-5 opere, rimanendo chiusa al pubblico per ben 200 giorni l'anno, a fronte delle 20-25 opere che vengono realizzate e mandate in scena nei teatri stranieri;

che la produzione ne risulta così dimezzata, pur godendo di sponsor e di sovvenzioni privilegiate;

che il 92 per cento dei milanesi non frequenta più la Scala a causa del numero limitato delle recite, della mancanza di posti e del costo dei biglietti destinato ad aumentare a causa dei costosissimi allestimenti delle scene;

che lo scandalo è aggravato dal fatto che ogni concerto richiede in media 10 giorni di prove e che, per non far apparire inattivi il teatro e i suoi dipendenti, si effettuano prove anche della durata di 40 giorni, che non servono, tuttavia, a migliorare la qualità degli spettacoli;

che ogni prova costa dai 100 ai 150 milioni, per ogni concerto si registra uno spreco di 3 miliardi di lire per ottenere un risultato peggiore di quello che l'orchestra potrebbe dare se lavorasse in condizioni normali;

che tre miliardi ripetuti per i 4-5 concerti annui costituiscono uno spreco di 15 miliardi per ogni ente lirico;

che questa disastrosa situazione sembra sia causata dai sempre più numerosi impegni privati dell'orchestra scaligera – costituitasi autonomamente nel 1982 in Associazione Filarmonica con scopo di lucro pur continuando a svolgere attività alle dipendenze dell'ente lirico – che danneggiano la Scala;

che già negli anni scorsi la Corte dei conti ha fatto puntuali rilievi sulla vigente convenzione tra la Scala e la Filarmonica, giudicandola sfavorevole per l'ente lirico;

che analoga situazione si è verificata per il Teatro Regio di Torino, rimasto peraltro chiuso dal 23 dicembre 1996 al 23 gennaio 1997, comportando l'elevato costo di 150 milioni al giorno;

che il sindacato nazionale autonomo artisti lirici si è rivolto alla Corte dei conti con un esposto, nel quale si proponeva, in assenza di spettacoli, la programmazione di concerti per solo coro, per sola orchestra, per coro e orchestra, utilizzando il personale artistico dipendente, che è comunque pagato, evitando così eccessive riduzioni d'incassi;

che, sempre nel Teatro Regio di Torino, sono state effettuate spese dell'ammontare di circa 4 miliardi per la costruzione di una nuova sala in faggio rosso, un nuovo boccascena e nuove poltrone;

che ciò ha determinato la perdita di 150 posti, vale a dire di 8 milioni di lire per ogni sera di spettacoli;

che le spese irragionevoli e assurde riguardano anche gli allestimenti scenici, considerato che il Teatro torinese invia all'estero il denaro delle sovvenzioni statali per noleggi costosissimi e senza alcun vantaggio per il lavoro di costumisti, scenografi, artigiani e tecnici italiani;

che con la legge n. 800 del 1967, al fine di favorire gli scambi di materiale tra i diversi enti lirici italiani a prezzi favorevoli, è stato istituito un apposito comitato;

che, a fronte di cure eccessive per il materiale scenico, la programmazione del teatro risulta tutt'altro che chiara e completa;

che, per le opere programmate per il 1997, a fine novembre del 1996 dovevano ancora essere definiti i nomi degli interpreti di ben 20

ruoli, di cui tre protagonisti, oltre a quello di un direttore d'orchestra che è il responsabile dello spettacolo;

che in analoga situazione versa l'Opera di Roma a causa degli sprechi e della disorganizzazione che da anni ne caratterizzano la gestione;

che ciò è dovuto, in particolare, alla totale disapplicazione dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», in base al quale «gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale dei singoli componenti il consiglio di amministrazione, con esclusione dei presenti e degli assenti dissenzienti»;

che i dirigenti del teatro continuano a spendere senza avere disponibilità di bilancio;

che ad aggravare la situazione generale degli enti lirici italiani contribuisce il fatto che gli stessi impiegano, ogni anno, gran parte dei finanziamenti per mantenere un numero di dirigenti, impiegati, segretari e collaboratori esagerato rispetto alle esigenze reali di ogni teatro;

che ogni anno ciascun sovrintendente di ogni ente lirico versa all'Agis (Associazione generale italiana spettacolo) qualche centinaio di milioni a titolo di quota associativa, ovviamente prelevandoli dal bilancio dell'ente di appartenenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se in un momento di crisi come quello attuale non si ritenga di dover adottare iniziative al fine di evitare ulteriori inutili sprechi;

se non sia da ritenersi opportuno riempire gli spazi vuoti inserendo concerti per sola orchestra, per solo coro e per coro e orchestra: tali manifestazioni sarebbero a costo zero considerato che i direttori vengono pagati per tutto l'anno;

se non si ritenga di dover provvedere ad una riduzione del personale;

se siano da ritenersi legittimi i versamenti effettuati, ogni anno, all'Agis da ciascun sovrintendente degli enti lirici e se questi non siano da identificarsi come privilegi dei dirigenti a danno dei cittadini.

(4-08566)

(18 novembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti sull'argomento oggetto dell'interrogazione, si fa presente quanto segue.

Circa le iniziative finalizzate ad evitare inutili sprechi si fa presente che questa Amministrazione non ha mancato di sollecitare misure volte all'incentivazione della produzione a mezzo del riutilizzo degli allestimenti e allo scambio degli stessi e a ridurre, in ogni caso, i costi dei nuovi allestimenti, con il ricorso alle coproduzioni.

Invero, specie negli ultimi anni il ricorso a scambi e coproduzioni si è intensificato anche sulla spinta delle ristrettezze finanziarie.

Si reputa, peraltro, opportuno precisare che i dati riferiti dall'interrogante alla produzione degli enti lirici in tempi ormai lontani rispec-

chiavano soltanto la realtà dei maggiori enti lirici (Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo).

Infatti per altri enti lirici i dati dell'attività artistica dei primi anni di entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, valutati ai fini del riparto del contributo statale, erano notevolmente inferiori a quelli raggiunti in questi ultimi anni.

Notevole impulso produttivo hanno fatto registrare gli enti lirici di Torino, Trieste, Verona, Genova, eccetera. Ma, benchè i confronti numerici fra realtà ormai distanti conducano di per sè a considerazioni opinabili, è innegabile che sulla produzione degli enti hanno influito varie cause, tra le quali l'evoluzione che ha caratterizzato la rappresentazione di spettacoli dal vivo specie per quanto concerne la forma scenica, che ormai da tempo non propone più scene costituite da elementi pittorici. A ciò deve aggiungersi che l'insufficiente e in taluni casi il mancato aggiornamento degli impianti tecnologici dei teatri storici di proprietà comunale, legato, talvolta, alla mancanza di spazi sufficienti a consentire la movimentazione degli allestimenti, ha condizionato e condiziona tuttora la produzione degli enti, impedendo di fatto la cosiddetta alternanza dei titoli di opera, che era una caratteristica dell'offerta al pubblico allorchè l'impianto scenografico si basava su elementi pittorici.

È certamente apprezzabile che da parte dei parlamentari siano auspicate iniziative atte a ridurre possibili sprechi, ma oltre a quanto già operato direttamente dalla Amministrazione vigilante si fa notare come le novelle disposizioni del decreto legislativo n. 367 del 1996, privatizzando nel termine di tre anni gli enti lirici tutti, tendano a incentivare logiche aziendalistiche di gestione.

È il caso di far notare che una norma dello stesso decreto legislativo n. 367 del 1996, l'articolo 24, incontra l'ulteriore auspicio degli interroganti circa la razionalizzazione del fabbisogno di personale; attualmente l'Amministrazione sta definendo gli organici funzionali degli enti, anche a mezzo della oggettiva valutazione dei carichi di lavoro del personale amministrativo di supporto.

In ordine al versamento di un contributo all'AGIS (*rectius* all'ANELS – Associazione Enti Lirico Sinfonici aderente all'AGIS) da parte di ciascun ente, si fa presente che la questione venne risolta da questa Amministrazione vigilante con nota n. 312/TB28 del 20 febbraio 1989.

Nella circostanza venne svolta istruttoria nel corso della quale si accertò la sussistenza del presupposto legittimante l'erogazione del contributo associativo, costituito dalle controprestazioni offerte dall'associazione, e si valutò la congruità dei criteri di determinazione del contributo a carico di ciascun ente, rappresentato da una quota fissa e da una quota variabile in rapporto al numero dei dipendenti di ciascun ente.

A seguito di detta istruttoria, questa Amministrazione concluse nei seguenti termini: «Considerato che l'ANELS assolve le funzioni proprie di un'associazione sindacale la cui rappresentatività è stata codificata dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, e della legge 13 luglio 1984, n. 312, e che pertanto sono connaturati compiti di assistenza e consulenza dei

soggetti rappresentati, può in via definitiva affermarsi che il conferimento di quote associative da parte degli enti lirico-sinfonici a favore dell'ANELS sia conforme ai principi dell'ordinamento giuridico e che modalità e criteri di quantificazione della quota gravante su ciascun ente – come sopra illustrati – sono condivisibili».

È appena il caso di rammentare che il legislatore, con decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, recante modificazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pervenuto a dare, con il disposto dell'articolo 8, disciplina sostanzialmente analoga a quella innanzi esposta all'intero settore della pubblica amministrazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(22 gennaio 1998)

PALOMBO. – *al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 29 aprile 1997 il consiglio scolastico provinciale di Roma ha proposto, nell'esprimere proprio parere, la revoca dell'autonomia del liceo classico «A. Mancinelli» e la sua aggregazione all'istituto magistrale «D. Falconi», già per l'anno scolastico 1997-1998;

che in tal modo si è disposta una aggregazione ad una struttura prossima alla dissoluzione, considerato che l'istituto magistrale «D. Falconi» si trasformerà in «liceo a vocazione sociale» nell'anno scolastico 1998-1999;

che la notizia ha creato grande sconcerto nelle famiglie, nelle istituzioni culturali e nelle forze politiche locali in quanto il provvedimento andrebbe ad interessare un istituto fortemente radicato nel territorio;

che il liceo Mancinelli, erede di una scuola superiore classica istituita in età napoleonica, è il più antico della provincia di Roma sud e rappresenta un riferimento culturale di antica tradizione classica umanistica;

che, alla luce di quanto sopra, il Consiglio del 34° Distretto, d'intesa con il comune di Velletri e con i rappresentanti del liceo Mancinelli, ha da tempo proposto un innovativo sviluppo dei due istituti attraverso la loro fusione, qualificando fortemente l'offerta formativa della città di Velletri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario disporre in modo che il provveditore agli studi di Roma verifichi le motivazioni che hanno portato il consiglio scolastico provinciale a deliberare quanto sopra e ricerchi, d'intesa con i soggetti interessati, una soluzione alternati-

va che riconosca il valore formativo che il liceo Mancinelli ha dimostrato nei tanti anni di attività;

quali iniziative il Ministro intenda adottare per evitare che la razionalizzazione della rete scolastica sopprima l'autonomia di sede e di direzione del suddetto liceo, la cui perdita nel complesso sovvertirebbe un patrimonio socio-culturale di antica e riconosciuta vocazione scolastica.

(4-05628)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito ai provvedimenti adottati nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, dal Provveditore agli studi di Roma.

Il Consiglio Scolastico Provinciale in un primo momento aveva proposto la soppressione dei Liceo Classico «Mancinelli» di Velletri e la sua aggregazione all'Istituto Magistrale «Falconi» della stessa città.

Tuttavia, poichè il parere del Consiglio suddetto è obbligatorio ma vincolante solo limitatamente all'ordine di priorità degli interventi, il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale ha disposto la revoca dell'autonomia dell'Istituto Magistrale e la sua trasformazione in sezione aggregata al Liceo Classico.

A seguito, infatti, della definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione degli insegnanti di Scuola Elementare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, ed in attuazione dell'articolo 3 della legge 341/90, i corsi degli Istituti Magistrali saranno soppressi e trasformati in nuovi corsi di istruzione secondaria di II grado.

Inoltre, entrambe le istituzioni scolastiche sono sottodimensionate, ma il Liceo Classico con 20 classi si trova in una situazione di leggero vantaggio rispetto all'Istituto Magistrale dove ne funzionano invece 19.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

PALOMBO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 18 aprile 1997 il provveditorato agli studi di Roma ha comunicato la decisione di aggregare le classi della scuola media statale «A. Gramsci», sita nella circoscrizione di Pavona, nel comune di Albano Laziale, presso la scuola media statale «Trilussa», appartenente alla circoscrizione di Cecchina, dello stesso comune di Albano;

che la distanza tra le due circoscrizioni, la totale mancanza di mezzi pubblici di collegamento e la già congestionata rete stradale loca-

le comporterebbero un notevole disagio per gli alunni e le famiglie di Pavona, costretti a spostarsi con i soli mezzi propri;

che il consiglio distrettuale, il consiglio d'istituto e l'amministrazione comunale hanno espresso pareri negativi in merito alla soppressione della scuola media «Gramsci», fornendo approfondite argomentazioni al provveditorato ed al consiglio scolastico provinciale;

che, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale per la razionalizzazione scolastica e in base a recenti studi anagrafici che stimano un incremento della popolazione nella circoscrizione di Pavona, si prevedono presso la scuola media in questione tre prime classi a tempo pieno, garantendo un incremento dell'attività dell'istituto già nell'anno scolastico 1998-1999;

che il consiglio scolastico provinciale nella seduta del 16 aprile 1997, il cui ordine del giorno riguardava esclusivamente l'elezione del proprio presidente, ha espresso parere favorevole alla suddetta soppressione,

si chiede di sapere:

come sia possibile che un consiglio scolastico provinciale, organo di «democrazia scolastica», possa procedere a deliberazioni riguardanti il riassetto delle scuole senza che il presidente, ancora non regolarmente eletto, iscriva l'argomento all'ordine del giorno della seduta;

se esista una tacita consuetudine da parte di alcuni componenti del consiglio di arrogarsi il diritto di iscrivere all'ordine del giorno e procedere alla votazione una deliberazione anche in mancanza del proprio presidente;

se non si ritenga opportuno accertare la regolarità dell'atto emanato, con particolare riferimento alle osservazioni di carattere formale suesposte, e conseguentemente revocare il provvedimento di soppressione;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che la razionalizzazione della rete scolastica sopprima l'autonomia di sede e di direzione del suddetto istituto, al fine di evitare disagi agli studenti ed alle famiglie.

(4-05658)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, il Provveditori agli Studi di Roma ha disposto la perdita dell'autonomia per la scuola media «Gramsci» di Pavona, frazione di Albano Laziale, e le sua trasformazione in succursale della scuola media «Trilussa» di Cecchina.

Tale provvedimento è stato adottato in quanto la scuola in parola, nell'anno 1996-97, ha funzionato con 11 classi e pertanto risultava sottodimensionata ai sensi del decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997 che prevede un minimo di 12 classi per il mantenimento dell'autonomia.

Si ritiene, infine, di precisare che nessun danno deriverà agli studenti della scuola «Gramsci» della perdita della presidenza, in quanto continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

PERA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'anno scolastico 1997-1998 nelle scuole secondarie superiori è iniziato con molte situazioni di grave disagio per gli studenti e le famiglie, sia per l'eliminazione di alcune classi sia per l'aumento degli alunni in ciascuna di quelle sezioni che si sono salvate da tagli spesso indiscriminati e non produttivi di effettivo risparmio della spesa pubblica;

che lo spirito seguito nello stabilire i criteri ai quali i provveditorati devono attenersi per la composizione delle classi ha avuto tra i suoi punti fermi quello di non creare situazioni tali da risultare eccessivamente penalizzanti per gli studenti;

che da molti anni alcune scuole secondarie della provincia di Lucca hanno intrapreso con risultati lusinghieri una politica di recupero verso chi ha interrotto gli studi prima del conseguimento del diploma di maturità e di prevenzione contro il fenomeno della dispersione scolastica, basandosi anche sulla istituzione di corsi serali per adulti lavoratori o disoccupati;

preso atto:

che presso l'istituto professionale di Stato per i servizi sociali «M. Civitali» di Lucca risultano presentate 55 domande di iscrizione alla prima classe serale dell'indirizzo per operatori sociali;

che allo stesso istituto è stata assegnata una sola classe, benchè il numero massimo di studenti previsto per ogni classe sia di 29, e quindi dovrebbero essere esclusi ben 26 alunni, con conseguenze per gli espulsi rese ancora più gravi dal fatto che non esiste in tutta la provincia un istituto in grado di fornire lo stesso tipo di indirizzo scolastico e che il più vicino fuori provincia dista oltre 60 chilometri,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare con carattere di urgenza misure tali da consentire al preside dell'istituto «M. Civitali» di Lucca l'istituzione di due classi per accogliere tutte le domande di iscrizione alla classe prima serale per operatori sociali.

(4-07712)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il competente Provveditore agli Studi di Lucca ha precisato che

all'Istituto Professionale di Stato per i servizi sociali «M. Civitali» di Lucca è stata assegnata, sin dalla istituzione dell'organico di diritto, una sola classe serale, peraltro sufficiente in relazione alle domande di iscrizione all'epoca inoltrate.

In sede di variazione del predetto organico, l'Istituto ha chiesto, essendo nel frattempo pervenute numerose altre istanze (che debbono però intendersi *sub condicione*), l'autorizzazione al funzionamento di una ulteriore classe serale.

Nonostante ogni migliore determinazione non è stato possibile accogliere l'istanza in parola in quanto la consistenza dell'organico provinciale, così, come determinata dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178, non ha consentito di soddisfare le ulteriori esigenze intervenute.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

PETRUCCI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Lucca ha predisposto una ipotesi attuativa delle «Disposizioni sulla riorganizzazione scolastica» redatte dal Ministero della pubblica istruzione, che prevede una graduale soppressione del plesso scolastico di Valpromaro nel comune di Camaiore, con la cancellazione della prima classe elementare per l'anno 1997-98, preludio di fatto alla progressiva chiusura della scuola;

che la scuola elementare di Valpromaro che ospita in quattro classi (di cui una pluriclasse) 40 alunni provenienti da tutte le frazioni della zona è l'unico polo scolastico di una vasta zona di alta collina soprannominata «Seimiglia», appartenente amministrativamente al comune di Camaiore, ma geograficamente al bacino del fiume Freddana sul versante lucchese;

che la zona denominata «Seimiglia» conta circa 1.200 abitanti, sparsi su otto frazioni, la maggior parte delle quali è posta a quote collinari medio-alte; l'identità sociale e culturale della zona, che in passato si alimentava di legami paesani e di tradizioni che venivano cementate dal legame con le parrocchie, oggi anche esse concellate ed accorpate, si è negli anni erosa di pari passo con l'invecchiamento della popolazione e con una progressiva crescita della marginalità giovanile; la scuola è rimasta l'unica realtà aggregante della zona, il punto di incontro di paesi diversi ed è attorno alla scuola di Valpromaro, tramite le attività anche extrascolastiche dei bambini e i rapporti fra le famiglie, che negli ultimi anni si è configurata una nuova e diversa idea di comunità per gli abitanti della zona «Seimiglia»;

che sopprimere la scuola vorrebbe dire azzerare le potenzialità di un miglioramento complessivo della zona, che anche le scelte dell'am-

ministrazione comunale stanno sostenendo, l'amministrazione infatti, in aggiunta a iniziative e stanziamenti di bilancio che mirano a sostenere l'aggregazione e a rifornire la comunità di servizi vari (campo sportivo, ristrutturazione dell'ufficio postale, anagrafe decentrata, mercato settimanale), ha stanziato in bilancio per il 1997 la somma occorrente per una completa ristrutturazione dell'edificio scolastico per renderlo idoneo dal punto di vista strutturale a una funzione di polo materna-elementare;

che la soppressione della scuola rappresenterebbe inoltre un ulteriore disagio per gli alunni e le rispettive famiglie che, vivendo in zone collinari, su un territorio vasto, con strade strette e nella stagione invernale difficilmente percorribili a causa della neve e delle formazioni di ghiaccio, dovrebbero affrontare notevoli disagi per raggiungere la nuova destinazione scolastica,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, pur nel quadro comprensibile e giusto di razionalizzazione della rete scolastica, mantenere in vita il plesso scolastico di Valpromaro, che svolge una importante funzione per la formazione di giovani e come centro di aggregazione per la permanenza delle comunità locali nelle frazioni collinari del comune di Camaiore.

(4-05172)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per il 1997-98, il Provveditore agli Studi di Lucca non ha disposto alcun provvedimento formale di soppressione graduale per il plesso di scuola elementare di Valpromaro nel Comune di Camaiore.

Nel plesso in parola non è stato autorizzato il funzionamento della I classe in quanto il numero delle iscrizioni pervenute è stato inferiore a 15 come prescrive la normativa vigente.

Attualmente la scuola di Valpromaro è frequentata da 27 alunni: 4 in seconda, 3 in terza, 9 in quarta ed 11 in quinta.

Non è stato possibile derogare a tale tetto minimo in quanto la scuola di Valpromaro non è situata in zona di montagna, nè disagiata dal punto di vista orografico o stradale.

È stata anche disposta la soppressione del plesso di Pontecosi nel Comune di Pieve Fosciana, con l'aggregazione delle classi al plesso di Castelnuovo Garfagnana, poichè erano pervenute soltanto 17 iscrizioni, e della scuola materna di S. Anastasio nel Comune di Piazza al Serchio, con solo 11 bambini non rientranti nella fascia dell'obbligo.

Non è stato adottato, infine, alcun provvedimento nei confronti dei plessi di scuola elementare di S. Romano in Garfagnana e di Cerageto, frazione del Comune di Castiglione Garfagnana.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

PETRUCCI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che sei studenti della classe terza elettrotecnici dell'Istituto tecnico industriale «Fermi» di Lucca rischiano di non essere accettati a scuola al momento dell'apertura, perchè la loro classe è arrivata a ben 35 iscritti mentre la legge non consente di formare classi con oltre 29 alunni;

che sembra ritenuto non praticabile, almeno al momento, ipotizzare una seconda sezione della classe terza elettrotecnici per l'assoluta mancanza di posti nell'organico degli insegnanti, assegnato dal provveditorato;

che, di fronte all'impossibilità di dare certezze agli studenti, il preside dell'Istituto tecnico industriale, professor Riani, il 9 luglio 1997 ha inviato una lettera alle 35 famiglie comunicando che il provveditorato agli studi ha autorizzato una sola classe terza ed annunciando inoltre una riunione dei genitori sull'argomento per il prossimo 4 settembre;

che la non accettazione delle domande di almeno sei studenti comporterebbe lo spostamento in una scuola di un'altra città con evidenti disagi aggiuntivi, soprattutto per gli studenti che abitano in frazioni collinari della provincia di Lucca,

si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza della situazione della classe terza elettrotecnici dell'Istituto tecnico industriale «Fermi» di Lucca e se non ritenga opportuno adottare provvedimenti per risolvere tale paradossale vicenda, garantendo nel migliore dei modi il diritto allo studio per tutti i 35 alunni della sezione sopra in questione.

(4-07394)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla mancata autorizzazione al funzionamento di una seconda sezione della terza classe dell'indirizzo «elettrotecnica», considerata classe iniziale, presso l'Istituto Tecnico Industriale «Fermi» di Lucca.

Il competente Provveditore agli Studi aveva disposto l'attivazione di soltanto 5 classi (e non le 6 richieste) a fronte delle 139 domande di iscrizione pervenute, formando così classi di 28 studenti con l'esclusione di 6 dei 35 che avevano scelto «elettrotecnica».

È stata però trovata in seguito una soluzione: sono state abbinate infatti terze classi, le quali, anche se di diverso indirizzo, prevedono materie comuni di insegnamento.

In tal modo si è conciliata l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, che impedisce la costituzione di più di 5 classi iniziali in presenza di meno di 142 alunni, con le scelte didattiche di questi ultimi.

Si ritiene di dover precisare che situazioni come quella in parola sono frequenti nelle piccole province proprio in considerazione del rispetto delle scelte scolastiche dei ragazzi che non è possibile orientare

verso indirizzi o specializzazioni diversi solo in ragione di classi più o meno numerose.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

PREIONI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che a seguito della riorganizzazione del servizio postale per la trasmissione della corrispondenza tra la Svizzera e l'Italia si è provveduto alla soppressione di uffici postali tra cui quello svizzero presso la stazione ferroviaria internazionale di Domodossola, si chiede di sapere:

se sia vero che tutta la corrispondenza postale spedita dalla Svizzera transita attraverso il solo varco di Chiasso e viene smistata a Milano;

se sia vero che da Milano occorrono parecchi giorni per il recapito alle diverse destinazioni del Nord Italia;

se siano note le lamentele dei pensionati residenti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ai quali giunge con notevole ritardo l'assegno pensionistico loro inviato il giorno 7 di ogni mese con partenza da Ginevra;

se si sia a conoscenza che una lettera spedita da una pubblica amministrazione elvetica di Locarno, contenente l'invito a partecipare all'inaugurazione di una mostra di pittura rivolto al signor Paolo Bologna di Domodossola, sia arrivata con ben 24 giorni di ritardo, come dallo stesso signor Bologna reso noto attraverso una lettera pubblicata sulla pagina di Novara del quotidiano «La Stampa»;

quali provvedimenti si intenda adottare per porre rimedio ai lunghi tempi di consegna della corrispondenza proveniente dalla Svizzera.
(4-04400)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si conferma che le Poste federali svizzere hanno disposto la chiusura, sin dal 1992, dell'Ufficio postale svizzero presso la stazione ferroviaria internazionale di Domodossola.

La chiusura del citato ufficio postale è da attribuirsi a motivi di carattere economico: il volume di traffico in transito non giustificava, infatti, le spese di mantenimento dell'ufficio.

Conseguentemente l'Ente poste italiane e l'Amministrazione postale svizzera hanno concordato che, a partire dal 1994, la corrispondenza spedita dalla Svizzera e diretta in Italia sia spedita per l'80 per cento per via aerea su Milano e per il rimanente 20 per cento attraverso il varco di Chiasso.

I rallentamenti nella lavorazione delle corrispondenza, rilevati in particolari periodi di traffico (ad esempio periodo natalizio), hanno mo-

tivato la decisione, presa di concerto dalle due Amministrazioni postali, di reintrodurre la spedizione di corrispondenza tra il Canton Ticino (Chiasso) e Domodossola a partire dal 1° aprile 1997.

In merito al riferito ritardo di una lettera ordinaria, si fa presente che la tipologia della stessa, che non prevede alcuna trascrizione nelle varie fasi di lavorazione, non consente di esperire indagini per stabilire le cause e le eventuali responsabilità.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(24 gennaio 1998)

RECCIA, BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel distretto scolastico n. 22 di S. Cipriano D'Aversa (Caserta) sono stati adottati criteri alquanto discutibili, da parte del Provveditorato agli studi, nella ripartizione dell'assegnazione dei finanziamenti per le postazioni multimediali, con modalità incomprensibili;

che, infatti, il distretto suddetto è stato quasi del tutto escluso, mediante l'assegnazione delle postazioni multimediali ad una sola scuola rispetto alle 19 esistenti, violando la prima indicazione ministeriale che invitava ad assicurare un'equiparata distribuzione territoriale, con notevole danno alla popolazione del territorio interessato;

che, per citare alcuni esempi, al distretto di Teano ne sono state assegnate 5 su 12 scuole, a Capua 9 su 18, a Marcianise 6 su 20 ed al distretto n. 22 di S. Cipriano D'Aversa solo 1 su 19;

che, oltre alla evidente mancata applicazione delle direttive ministeriali, ed alla discrezionale ripartizione dei fondi relativi al progetto ministeriale finalizzato alla formazione ed alla creazione in ogni scuola di postazioni multimediali per gli insegnanti, tutto ciò dimostra ancora una volta come la provincia di Caserta subisca discriminazioni incomprensibili;

che, infatti, i fondi stanziati per l'intera provincia risultano insufficienti ed in particolare per S. Cipriano D'Aversa, non essendo stato rispettato il requisito minimo di 15 classi per le scuole medie, laddove sono presenti, nel suddetto territorio, direzioni didattiche di scuole medie con oltre 1000 alunni, e nessuna di esse ha ricevuto finanziamenti,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri adottati per l'assegnazione dei fondi relativi al progetto *de quo* nella provincia di Caserta;

se non si ritenga opportuno disporre provvedimenti idonei a stanziare finanziamenti sufficienti per la provincia casertana nell'assegnazione di postazioni multimediali nelle scuole.

(4-07296)

(30 luglio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche multimediali adottato da questo Ministero è finalizzato a porre tutte le istituzioni scolastiche nel periodo 1997-2000 in condizioni di elevare la qualità dei processi formativi attraverso l'uso generalizzato delle tecniche e tecnologie multimediali.

Nell'arco di tale periodo quindi tutte le scuole saranno coinvolte nei progetti 1a (creazione di postazioni multimediali per gli insegnanti) e 1b (utilizzazione della multimedialità nella didattica).

Per questo primo anno le scuole coinvolte nel progetto 1a sono state 5000 e 1850 per il progetto 1b.

Il numero di progetti assegnati a ciascuna provincia è stato proporzionale al numero delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio.

Con circolare n. 282 del 24 aprile 1997 sono state fornite ai Provveditori agli studi indicazioni circa i criteri generali da seguire per la scelta delle scuole da coinvolgere in questa prima fase, criteri ai quali si è conformato il Provveditore agli studi di Caserta nelle valutazioni adottate per la scelta delle scuole da includere nel progetto 1a.

Il capo dell'ufficio scolstico, infatti, ha esaminato le istanze dei dirigenti scolastici i quali contestualmente alla richiesta di adesione al programma hanno indicato i requisiti menzionati nella succitata circolare al fine di consentire di individuare con la massima obiettività le istituzioni scolastiche cui destinare il finanziamento.

Per quanto riguarda il distretto n. 22 il Provveditore agli studi ha precisato che su 8 scuole medie 5 scuole hanno fatto richiesta di adesione ma non hanno fornito alcun dato sui requisiti richiesti, una non ha ritenuto di aderire ed una ha fornito dati comprovanti il possesso di requisiti meno idonei rispetto alle altre scuole della provincia.

Soltanto una scuola media è risultata quindi in possesso dei requisiti minimi richiesti per poter essere inclusa nel progetto 1a.

Per quanto riguarda le scuole elementari delle 7 funzionanti nel distretto 4 non hanno aderito mentre le restanti 3 pur avendo fatto richiesta di adesione non hanno trasmesso i dati necessari ai fini di una valutazione dell'istanza medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

RESCAGLIO, MONTICONE, ZILIO, FUSILLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che l'educazione fisica nelle scuole assolve ad un ruolo educativo o formativo che non può essere assolutamente sostituito dall'attività sportiva, la quale ne è solo logica conseguenza e non base di partenza, si chiede di sapere:

se l'educazione fisica sarà eliminata o resa facoltativa nel triennio conclusivo della scuola media superiore;

se la gestione del protocollo d'intesa fra CONI e Ministero della pubblica istruzione sarà affidata ai maggiori enti di promozione sportiva;

quali siano i motivi per i quali l'educazione fisica è l'unica disciplina scolastica gestita a livello politico, in sostituzione degli organi tecnico-amministrativi e senza la consulenza di dirigenti superiori specifici;

quali siano i motivi per i quali l'ultima circolare dell'ispettorato pone, in modo esplicito, l'educazione fisica sotto l'egida del CONI per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento nonostante il CONI non abbia la veste giuridica per poterlo fare;

se esista un'analisi dei bisogni degli scolari della scuola elementare e un progetto in grado di soddisfarli, tenuto conto che, da una parte gli insegnanti di educazione fisica sono esclusi da ogni programma e, dall'altra, le federazioni sportive stanno assumendo un ruolo preponderante in ambito pedagogico e metodologico.

(4-06776)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Premesso che nella scuola italiana l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, materia d'obbligo, è impartito a fini educativi, non si ritiene possibile un suo cambiamento in mera attività sportiva.

In merito alla circolare n. 1545-C/1997 che disciplina il piano di formazione e di aggiornamento del personale docente si fa presente che la stessa prevede la collaborazione del CONI (Ente di diritto pubblico) sulla base di un Protocollo d'intesa siglato tra questo Ministero ed il predetto Ente il 12 marzo 1997.

In tal modo il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà di un organo in grado di offrire un importante ausilio tecnico, senza però delegare alcuna competenza, ma rimanendo in posizione prioritaria come previsto al punto C del protocollo citato che prevede l'istituzione di una Commissione mista composta da tre componenti per parte, presieduta dal Sottosegretario di Stato.

Per quanto concerne poi le esigenze degli alunni delle scuole elementari si fa presente che già dal 1976 gli insegnanti di educazione fisica possono essere utilizzati, al di fuori del loro normale orario scolastico, presso i circoli didattici con compiti di consulenza nei riguardi degli altri insegnanti.

In merito infine alla affermazione secondo cui l'educazione fisica sarebbe gestita a livello politico, in sostituzione degli organi tecnico-amministrativi, essa è destituita di fondamento in quanto la direzione dell'Ispettorato per l'educazione fisica è affidata ad un dirigente superiore che svolge tutte le competenze gestionali che al medesimo fanno capo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, avvalendosi anche della collaborazione di esperti della materia.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

ROSSI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che per il plesso scolastico della scuola elementare della frazione di Ghiaie, nel comune di Bonate Sopra (Bergamo), è stata prevista la chiusura nell'anno scolastico 1997-1998, con trasferimento delle classi nel plesso scolastico situato nel capoluogo;

che tale disposizione è stata emanata dal provveditorato agli studi di Bergamo con circolare del 3 aprile 1997, a seguito dell'approvazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale 1997-1998, in ottemperanza della legge n. 662 del 1996, nonchè al decreto interministeriale del 15 marzo 1997, di prossima applicazione e concernente la riorganizzazione della rete scolastica nazionale;

che tale decisione è stata presa in assenza dei pareri preventivi di alcuni degli organi locali interessati, quali il consiglio del circolo didattico, i genitori degli alunni e la comunità della frazione in parola;

che i suddetti organi locali hanno espresso il loro dissenso, motivandolo con giustificazioni legittime di carattere socio-territoriale, quale le seguenti:

la frazione Ghiaie ha una realtà locale particolare e si differenzia dal capoluogo per motivi socio-culturali conseguenti anche alla sua posizione geografica, lambente la strada statale n. 155 che la separa dal centro con evidenti difficoltà di collegamento, presentandosi con esigenze e prospettive poco conciliabili con le esigenze e le prospettive del territorio di Bonate Sopra centro;

il completamento dell'asse interurbano, che collegherà la zona sud di Bergamo con la statale sopra citata, aumenterà le difficoltà di collegamento; inoltre la frazione Ghiaie non è mai stata collegata, tramite un servizio di trasporto pubblico, nè con il capoluogo nè con i paesi limitrofi;

la scuola elementare, unitamente alla scuola materna ed all'oratorio, rappresenta l'unico centro di aggregazione per gli abitanti di Ghiaie; la soppressione di questi servizi porterebbe inevitabilmente all'abbandono nel tempo dei luoghi;

il plesso in parola è al servizio di un bacino d'utenza nel quale è in corso un sensibile sviluppo edificatorio, come previsto dal piano regolatore comunale, che porterà ad un conseguente incremento demografico;

il plesso in parola è stato completamente ristrutturato da appena due anni, con una spesa di 400 milioni di lire, sotto forma di mutuo a totale carico della collettività locale: sono stati rifatti, rispettando i parametri previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, gli impianti idraulici ed elettrici; è stato eseguito l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'arredamento scolastico è stato rinnovato;

con l'attuazione della riforma scolastica del ministro Berlinguer, che prevede l'aumento degli anni di frequenza in obbligo scolastico, gli spazi a disposizione nel plesso del capoluogo di Bonate Sopra, non sarebbero sufficienti ad ospitare tutti gli alunni e, conseguentemente si determinerebbe la necessità di riattivare il plesso della frazione Ghiaie;

per poter ospitare tutti gli alunni, trasferiti dal plesso di Ghiaie, nel plesso di Bonate Sopra si rende necessario eseguire alcune opere edili per poter ricavare due nuove aule;

considerato:

che per consentire il completamento delle opere edili di ampliamento sopra menzionate il provveditore agli studi di Bergamo ha provveduto a sospendere la chiusura del plesso per l'anno scolastico 1997-1998 ma dichiarando di volerla attuare tassativamente per l'anno 1998-1999;

che è prevista la possibilità di revisionare il piano di razionalizzazione della rete scolastica;

che l'attuale piano proposto dal provveditore prevede la chiusura di 10 plessi di scuola elementare nella provincia di Bergamo rispetto ai 4 previsti con i parametri indicati nelle tabelle annesse al decreto interministeriale,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda invitare il provveditore agli studi di Bergamo a mantenere in uso il plesso scolastico della frazione di Ghiaie dal momento che l'edificio è stato adeguato di recente alle norme di sicurezza e che in futuro, in conseguenza dell'incremento della popolazione scolastica dell'intero comune di Bonate Sopra sarà necessaria la riapertura; si precisa inoltre che il mantenimento in funzione del plesso scolastico non fa venire meno il rispetto dei parametri indicati nel decreto interministeriale con annesse tabelle n. 176 del 15 marzo 1997 in corso di emanazione;

se non si ritenga opportuno, in attesa della approvazione di un'ampia autonomia fiscale, gestionale e didattica, promuovere azioni di riforma scolastica che tengano conto delle diverse realtà locali, poichè gli attuali numeri minimi, sia per la formazione delle classi sia per il mantenimento dell'autonomia gestionale, costituiscono una grave minaccia per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio nelle frazioni comunali.

(4-05880)

(20 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 il Provveditore agli studi di Bergamo ha disposto l'accorpamento della scuola elementare di Ghiaie, frazione del comune di Bonate Sopra, alla scuola di quest'ultimo.

I due plessi sono distanti tra loro circa 2 chilometri e per tutta la durata del passato anno scolastico ha funzionato uno scuolabus che trasportava gli alunni di Ghiaie presso la palestra della scuola elementare di Bonate Sopra centro la quale, con 15 aule destinate ad attività di insegnamento e 8 ad altre attività, è in grado di accogliere 14 classi per un totale di 275 iscritti.

Il Capo dell'Ufficio scolastico provinciale ha comunque consentito, fermo restando il provvedimento in parola, il differimento dell'efficacia dello stesso all'anno scolastico 1998-1999; in tal modo il comune potrà disporre del tempo necessario per provvedere agli interventi di manutenzione di cui necessita l'edificio di Bonate ed insieme ampliare il servizio di scuolabus già esistente tra la frazione ed il centro.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che 11 studenti dell'istituto statale d'arte «P. Panetta» di Locri (Reggio Calabria) sono stati fatti oggetto di una informazione di garanzia e, quindi, sottoposti ad indagini della magistratura, per avere protestato contro la grave decisione del provveditore agli studi di Reggio Calabria di cancellare l'autonomia dell'istituto d'arte e di accorparlo al liceo artistico di Siderno;

che risulta quantomeno singolare questa indagine avviata dalla procura di Locri, poichè, nel corso di questo anno scolastico, così come nei precedenti, si sono susseguite occupazioni e autogestioni di diverse scuole nella zona jonica e nell'intera provincia senza che ciò ingenerasse iniziative giudiziarie come invece è avvenuto in questa occasione, nonostante che gli studenti avessero provveduto, per tempo, ad informare le autorità competenti e il comando dei carabinieri di Locri della decisione di procedere all'occupazione della scuola;

che la procura della Repubblica di Locri ha agito contro studenti che si battono per difendere la propria scuola e per salvaguardare la possibilità di esercitare effettivamente il diritto allo studio;

che non è stata presa, invece, alcuna iniziativa nei confronti di chi ha assunto una decisione tanto grave quanto punitiva nei confronti dell'istituto d'arte di Locri e dell'intero sistema scolastico della provincia di Reggio Calabria e non è stata avviata nessuna inchiesta per far luce sulla legittimità dei provvedimenti generalizzati ed indiscriminati concernenti accorpamenti, tagli e soppressioni di numerose istituzioni scolastiche programmate dal provveditorato di Reggio Calabria e tuttora prive della necessaria formalizzazione degli atti nelle forme previste;

che nei confronti delle decisioni del provveditorato si è levata la protesta e la denuncia di amministrazioni comunali, partiti politici, organizzazioni sindacali e di vasti settori della comunità scolastica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suesposti;

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministero a procedere al trasferimento, per incompatibilità ambientale, della dottoressa Maria Teresa Racco, colpevole di essersi dichiarata in disaccordo con l'attuale gestione del provveditorato;

se non reputi necessario avviare una inchiesta per verificare se le decisioni del provveditore siano conformi alle indicazioni ministeriali volte a tutelare il diritto allo studio.

(4-06067)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che a questa amministrazione non risulta che siano stati attivati procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti che avevano occupato l'Istituto statale di arte di Locri per protestare contro l'ipotesi di soppressione dell'autonomia dell'Istituto medesima comunque non disposta per l'anno scolastico 1997-1998.

Per quanto attiene alle vicende che coinvolgono la dottoressa Maria Teresa Racco si fa presente che in data 23 ottobre 1996 questo Ministero conferiva a due ispettori l'incarico di svolgere accertamenti presso il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria, al fine di individuare le cause e gli eventuali responsabili dell'instaurazione del pesante clima di conflittualità che risultava perdurare da diverso tempo nel predetto ufficio.

Con relazione pervenuta il 23 dicembre 1996, gli ispettori, a conclusione delle indagini effettuate, formulavano una serie di proposte ritenute idonee al ristabilimento di un proficuo clima di collaborazione, fra cui il trasferimento, per accertata incompatibilità ambientale, della dottoressa Racco.

La stessa funzionaria, infatti, aveva rappresentato agli ispettori, in occasione dei colloqui intercorsi fra questi ed il personale direttivo dell'Ufficio scolastico provinciale, la situazione di disagio da lei vissuta all'interno dell'ambiente di lavoro, a causa dei difficili rapporti con il Provveditore, dichiarando, in quella occasione, di essere sottoutilizzata e di sentirsi discriminata e poco valorizzata.

In relazione a tali affermazioni, i due ispettori compivano un necessario approfondimento del caso esaminando la relativa documentazione.

L'accertamento di cui sopra evidenziava una serie di comportamenti a carico della predetta funzionaria dai quali risultava evidente la totale improduttività del contributo fornito dalla dottoressa Racca nel perseguimento dei fini istituzionali del Provveditorato di Reggio Calabria.

Nelle proposte conclusive, quindi, fra i diversi provvedimenti suggeriti dagli ispettori al fine di superare l'accertata situazione di disagio presente a vari livelli nell'Ufficio scolastico provinciale, figurava anche il trasferimento per incompatibilità ambientale della dottoressa Racco.

Si precisa tuttavia che al momento questo Ministero non ha assunto alcuna determinazione riguardo a tale provvedimento in quanto si è ancora in fase di acquisizione di tutti gli elementi istruttori relativi al caso in esame. In particolare formeranno oggetto di attenta valutazione le argomentazioni e la relativa documentazione fornite dalla dottoressa Racco in ordine al suo stato di dipendente cui incombe l'onere di assistere un familiare portatore di *handicap* in condizioni di gravità.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le certificazioni provvisorie ai sensi della legge n. 104 del 1992 e del decreto-legge n. 324 del 27 agosto 1993, convertito dalla legge 27 settembre 1993, n. 423, possono e devono essere rilasciate, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto solo ed esclusivamente in relazione allo stato di *handicap* in ordine all'istruzione scolastica (alunni handicappati - comma 1 dell'articolo 2) e che comunque alle commissione mediche istituite presso le ASL è fatto obbligo, ai sensi della citata normativa, di effettuare l'accertamento entro 180 giorni;

che presso il provveditorato di Reggio Calabria centinaia di docenti, facendo uso abusivo della legge, sono stati trasferiti, dall'anno scolastico 1993-94 a quello 1996-97, con precedenza assoluta, utilizzando una certificazione provvisoria rilasciata da un medico in servizio presso le USL ad un parente molto anziano, al quale gli stessi docenti dichiaravano di fornire assistenza;

che le commissioni mediche nominate ai sensi di legge ed operanti per la provincia di Reggio Calabria hanno solo oggi, con notevole ritardo rispetto ai tempi di legge, effettuato le visite di cui sopra, azzerando l'arretrato dal 1993 ad oggi;

che per il 90 per cento delle pratiche evase non è stato convalidato il certificato provvisorio, annullando di fatto il beneficio ottenuto;

che per quanto sopra esposto molti docenti occupano abusivamente una sede di servizio vicina al proprio domicilio;

che i predetti docenti non hanno alcun diritto a mantenere e consolidare l'indebito beneficio fatto valere *illo tempore* e poi negato in sede di accertamento definitivo o invalidato per mancata presentazione del soggetto handicappato alle convocazioni delle commissioni mediche operanti sul territorio;

che un foltissimo gruppo di docenti ha ottenuto presso il provveditorato di Reggio Calabria un trasferimento da fuori provincia – quasi sempre con certificato provvisorio – e che non può più pretendere tale diritto, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 29 luglio 1996, recepita all'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

che per il personale ATA il provveditore di Reggio Calabria ha revocato i trasferimenti interprovinciali ottenuti ai sensi della legge n. 104 del 1992 per le motivazioni dianzi esposte;

che alle reiterate richieste dei docenti della provincia volte all'estensione dei principi che hanno determinato tali provvedimenti anche agli altri comparti il provveditore ha risposto per iscritto, negando tali dovuti adempimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra evidenziati;

quali iniziative intenda assumere per tutelare la scuola reggina e ripristinare il diritto in quella provincia;

quali provvedimenti intenda promuovere per impedire che docenti senza i prescritti titoli, che consentono il mantenimento del trasferi-

mento ottenuto con precedenza di cui alla legge n. 104 del 1992, continuino ad occupare un posto non dovuto;

quali interventi intenda assumere a tutela del buon andamento dell'amministrazione scolastica della provincia di Reggio Calabria;

quali provvedimenti intenda adottare per ricondurre la gestione del provveditorato agli studi di Reggio Calabria a criteri e procedure trasparenti ed oggettivi.

(4-06592)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che le disposizioni in ordine alle precedenze nell'ambito della mobilità del personale delle scuole sono oggetto – a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto – di contrattazione decentrata nazionale e che le ordinanze regolamentano esclusivamente gli adempimenti organizzativi ad essa conseguenti.

Ed è proprio al fine di garantire una più rigorosa applicazione della legge n. 104 del 1992 – la quale in passato ha dato luogo a difficoltà, determinando comportamenti non univoci se non addirittura qualche abuso da parte del personale interessato – che nella disciplina delle operazioni di mobilità del personale scolastico è stata introdotta, all'articolo 30, punto 4, la disposizione concernente la possibilità di revoca dei trasferimenti ottenuti beneficiando della precedenza *ex* articolo 33 della legge ove per un periodo quinquennale vengano meno le condizioni oggettive che hanno dato luogo al trasferimento con precedenza.

Pertanto, considerato che una delle condizioni per poter beneficiare della predetta precedenza è quella di documentare lo stato di *handicap* con certificazione rilasciata dalle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, nel caso in cui lo stato invalidante attestato dalla documentazione sanitaria provvisoria, prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda di mobilità, non venga poi confermato dalla documentazione definitiva, prodotta dal medesimo successivamente all'effettuazione dei movimenti, l'ufficio procede alla reintegrazione del docente nella sede in cui era titolare nel momento dell'avvenuto trasferimento.

Quanto sopra disciplinato trova applicazione dal momento in cui è stato previsto nel contratto sulla mobilità l'istituto in cui è stato previsto nel contratto sulla mobilità l'istituto del «trasferimento condizionato» e precisamente dal 1° febbraio 1996, data in cui è stato sottoscritto il predetto contratto. Da quel momento, infatti, il docente beneficiario delle precedenze di cui alla legge n. 104 del 1992 è a conoscenza del fatto che, a partire dall'anno scolastico 1996-1997, il suo eventuale trasferimento non ha una validità definitiva, ma è condizionato al permanere, per un quinquennio, di tutti i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima, e che qualora in tale periodo uno dei requisiti venga meno verrebbe restituito al posto di precedente titolarità.

La normativa secondaria precedente in materia – anch'essa di natura contrattuale – non prevedeva l'istituto del trasferimento condizionato ma quello del trasferimento definitivo.

Quanto all'operato del Provveditore agli studi di Reggio Calabria nelle operazioni riguardanti la mobilità del personale docente, alla luce di quanto rappresentato dallo stesso Provveditore agli studi, il medesimo appare conforme alle disposizioni riguardanti tale materia.

Ed invero, il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha fatto presente di aver provveduto, con riferimento ai trasferimenti disposti nell'anno scolastico 1996-1997, ad applicare la normativa contenuta nell'ultimo contratto decentrato sulla mobilità sottoscritto in data 1° febbraio 1996, non confermando per l'anno scolastico 1997-1998 tutti i trasferimenti per i quali gli interessati non hanno dimostrato con idonea documentazione il permanere dei presupposti che hanno dato titolo al beneficio di cui trattasi (1 trasferimento di inglese, 7 di sostegno, 7 di lettere, 3 di tecnica, 1 di francese, 1 di artistica e 4 di matematica).

Per quanto riguarda situazioni pregresse il Provveditore agli studi ha fatto presente che l'attribuzione della precedenza ai fini dei trasferimenti di cui alla legge n. 104 del 1992 è stata sempre effettuata sulla base delle certificazioni mediche rilasciate dalle competenti autorità sanitarie, che non potevano essere disattese in quanto fanno pubblica fede fino a querela di falso, e delle dichiarazioni rese dai beneficiari della legge n. 104 del 1992, dichiarazioni che sono persegubili con sanzioni penali ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, soltanto se riconosciute false dall'autorità giudiziaria.

Quanto, infine, alla lamentata disparità di trattamento tra personale docente e personale ATA, il Provveditore agli studi ha precisato che per il personale ATA le decisioni alle quali fa riferimento l'onorevole interrogante sono state assunte dal Consiglio d'amministrazione provinciale del personale ATA, di cui all'articolo 549 del testo unico n. 297 del 1994, organo collegiale chiamato a decidere sui ricorsi gerarchici avverso le operazioni di trasferimento in seno al quale il Provveditore agli studi è uno dei componenti.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

RUSSO SPENA, ROBOL, LO CURZIO, BOCO, BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la dottoressa Maria Teresa Racco è stata sottoposta al procedimento di trasferimento d'ufficio, per incompatibilità ambientale, dal provveditorato agli studi di Reggio Calabria a quello di Crotone, dopo aver subito già un procedimento disciplinare, presso il Ministero della pubblica istruzione, da cui è uscita vittoriosamente prosciolta

dagli addebiti contestati, con decreto del direttore generale del personale;

che la richiesta di trasferimento d'ufficio della suddetta Racco da parte del dirigente non è diversa da quella rigettata in sede di proscioglimento dei precedenti addebiti;

che la stessa Racco nonostante il decretato ripristino delle preesistenti condizioni lavorative conseguente al proscioglimento suddetto, veniva messa in subordine, con ordine di servizio scritto, ad un pari livello, con compiti permanentemente non attinenti alla sua qualifica di direttore amministrativo contabile di nono livello, ma a quella di settimo, sesto ed anche di livello inferiore, in contrasto col decreto legislativo n. 29 del 1993;

che l'attuale provveditore agli studi di Reggio Calabria è stato trasferito per incompatibilità ambientale con decreto del 1983 dal Ministro dell'epoca, senatrice Franca Falcucci, nella sede di Messina;

che precedentemente a tale trasferimento la dottoressa Greco aveva ricoperto, per diversi anni, il ruolo di provveditore agli studi supplente per mancanza del titolare dell'ufficio;

che in relazione a tale gestione, nonchè ai conflitti insorti tra la predetta funzionaria e il provveditore agli studi dell'epoca, dottor Giovanni Garreffa, il soprintendente scolastico dell'epoca, dottor Antonio De Rosa, denunziava la gravissima situazione del provveditorato agli studi di Reggio Calabria, sia sotto il profilo organizzativo che per l'acutissima conflittualità esistente all'interno dell'ufficio con riflessi negativi sull'immagine dell'ufficio stesso, ritenuta dal dottor De Rosa gravemente compromessa;

che il trasferimento della dottoressa Greco è stato determinato dallo stato di estrema conflittualità esistente all'epoca al provveditorato agli studi di Reggio Calabria, con grave perdita di credibilità all'esterno, oltre che dalle deteriorate relazioni esistenti tra l'ufficio e le organizzazioni sindacali, nonchè gli altri enti della provincia, così come risultò dalla relazione ispettiva del dottor Carmelo Maniaci, all'epoca vicedirettore generale del personale e del dottor Vincenzo Peciccia;

che il provveditore agli studi è stato restituito, dopo appena 5 anni, alla sede di Reggio Calabria, dove assumeva le funzioni di provveditore agli studi;

che il trasferimento della dottoressa Greco nella sede di Reggio Calabria, già alla stessa incompatibile, ha consentito la nomina a provveditore agli studi di Messina del dottor Gustavo Ricevuto, molto meno anziano rispetto alla dottoressa Greco e fratello dell'attuale direttore generale del personale del Ministero della pubblica istruzione dottor Damiano Ricevuto;

che sembra universalmente evidente che sussistono ancora oggi, notevolmente aggravate da un potere che si è sempre più consolidato nel tempo, indisturbato, tutte le ragioni dell'incompatibilità ambientale del provveditore agli studi di Reggio Calabria, non solo con l'ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, ma anche con la stessa città, che sta faticosamente uscendo da una grave situazione di emergenza sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto premesso;

se non si ritenga, per le ragioni sopra esposte ed al fine di restituire la necessaria serenità dell'ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria e non esporre la predetta funzionaria ad ulteriori gravissimi danni, sul piano fisico oltre che morale, di dover procedere all'immediata revoca del trasferimento in questione;

se non reputi opportuno che il direttore generale del personale dottor Damiano Ricevuto si astenga, per le ragioni specificate in premessa, da qualsiasi atto che in qualsiasi modo riguardi il provveditorato agli studi di Reggio Calabria;

se non ritenga che sia improrogabile e immediato un intervento che rimuova il grave e non più sanabile stato di tensione e contrapposizione tra il provveditore agli studi e le forze politiche e sindacali della città, nonchè la conseguente intollerabile perdita di credibilità e il grave discredito dell'ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria.

(4-06284)

(4 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.

In merito ai pregresi avvenimenti riguardanti la dottoressa Vincenzina Greco, attuale provveditore agli studi di Reggio Calabria, ai quali si fa riferimento, si fa presente che a seguito di uno stato di tensione, accertato con indagine ispettiva tra la dottoressa Greco, allora primo dirigente, e il provveditore *pro tempore* di Reggio Calabria, dottor Giovanni Garreffa, che si rifletteva negativamente sul funzionamento dell'ufficio pregiudicandone il prestigio e provocando effetti paralizzanti per l'attività amministrativa, questa amministrazione procedeva con immediatezza al trasferimento per incompatibilità ambientale del provveditore agli studi e del primo dirigente rispettivamente presso il provveditorato agli studi di Enna e di Messina, con il decreto ministeriale 24 gennaio 1983 avente effetto dal 1° febbraio 1983.

Il venir meno della situazione di incompatibilità consentiva, dopo cinque anni e cioè dal 16 novembre 1988, di restituire la dottoressa Greco alla sede di Reggio Calabria, anche in considerazione delle esigenze di famiglia e dei motivi di salute addotti dall'interessata.

Al momento della sua nomina a dirigente superiore (2 aprile 1990) la dottoressa Greco è stata confermata nella sede di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda il dottor Gustavo Ricevuto si pecisa che l'interessato al momento della nomina a primo dirigente (1° giugno 1987) è stato assegnato all'ufficio scolastico provinciale di Enna e successivamente dal 1° febbraio 1988 trasferito alla sede di Messina, presso la quale in quel momento risultavano in servizio la predetta dottoressa Greco e il dottor Giuseppe Ferrante. Quest'ultimo, per la maggior anzianità di servizio, veniva incaricato di svolgere le funzioni di provveditore agli studi, causa la vacanza del posto.

Solamente il 21 dicembre 1994 il dottor Gustavo Ricevuto è stato nominato provveditore agli studi di Messina quale vincitore di concorso, cioè circa sei anni dopo il trasferimento da quella sede della dottoressa Greco, su proposta dell'allora direttore generale del personale dottor Giovanni D'Amore.

La cronologia dei fatti sopra descritta esclude ogni possibile collegamento tra le vicende che hanno contraddistinto i passaggi di sede della dottoressa Vincenzina Greco Caccamo ed il conferimento della funzione di provveditore agli studi di Messina al dottor Gustavo Ricevuto.

Per quanto attiene alle vicende che coinvolgono la dottoressa Maria Teresa Racco si fa presente che, più di recente, e precisamente in data 23 ottobre 1996, questo Ministero conferiva a due ispettori l'incarico di svolgere accertamenti presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria, al fine di individuare le cause e gli eventualli responsabili dell'instaurazione del pesante clima di conflittualità che risultava perdurare da diverso tempo nel predetto ufficio.

Con relazione pervenuta il 23 dicembre 1996, gli ispettori, a conclusione delle indagini effettuate, formulavano una serie di proposte ritenute idonee al ristabilimento di un proficuo clima di collaborazione, fra cui il trasferimento, per accertata incompatibilità ambientale, della dottoressa Racco.

La stessa funzionaria, infatti, aveva rappresentato agli ispettori, in occasione dei colloqui intercorsi fra questi ed il personale direttivo dell'ufficio scolastico provinciale, la situzione di disagio da lei vissuta all'interno dell'ambiente di lavoro, a causa dei difficili rapporti con il provveditore, dichiarando, in quella occasione, di essere sottoutilizzata e di sentirsi discriminata e poco valorizzata.

In relazione a tali affermazioni, i due ispettori compivano un necessario approfondimento del caso esaminando la relativa documentazione.

L'accertamento di cui sopra evidenziava una serie di comportamenti a carico della predetta funzionaria dai quali risultava evidente la totale improduttività del contributo fornito dalla dottoressa Racco nel perseguimento dei fini istituzionali del provveditorato di Reggio Calabria.

Nelle proposte conclusive, quindi, fra i diversi provvedimenti suggeriti dagli ispettori al fine di superare la accertata situazione di disagio presente a vari livelli nell'ufficio scolastico provinciale, figurava anche il trasferimento per incompatibilità ambientale della dottoressa Racco.

Si precisa, tuttavia, che al momento questo Ministero non ha assunto alcuna determinazione riguardo a tale provvedimento in quanto si è ancora in fase di acquisizione di tutti gli elementi istruttori relativi al caso in esame. In particolare formeranno oggetto di attenta valutazione le argomentazioni e la relativa documentazione fornite dalla dottoressa Racco in ordine al suo stato di dipendente cui incombe l'onere di assistere un familiare portatore di *handicap* in condizioni di gravità.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Livorno ha posto al Ministero della pubblica istruzione un quesito relativo all'individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata provinciale;

che tale domanda si riferiva nello specifico all'ammissione di Unicobas e Aniat a sottoscrivere accordi decentrati, relativi al personale scolastico della provincia di Livorno;

che dal Gabinetto del Ministro è giunta una risposta negativa all'ammissione, motivata con la scarsa rappresentatività dei suddetti sindacati;

considerato:

che non esistono disposizioni che indichino il numero delle deleghe come parametro di riferimento (e tantomeno unico) per stabilire la rappresentatività sindacale;

che in una democrazia compiuta le minoranze devono essere garantite nei loro diritti,

si chiede di sapere se si intenda ritirare tale disposizione che esclude sindacati autonomi da anni presenti alle trattative decentrate provinciali e alle trattative nazionali.

(4-04110)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto riguardante la mancata ammissione delle organizzazioni sindacali UNICOBAS, ANIAT e FIS alla contrattazione decentrata nella provincia di Livorno e si comunica che il pretore del lavoro di Roma, in data 22 aprile 1997, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati citati, avverso il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha proposto opposizione.

Pertanto, il provveditore agli studi di Livorno, in esecuzione della decisione del pretore di Roma, ha informato le organizzazioni sindacali interessate che la loro ammissione alle trattative decentrate provinciali è disposta con riserva in attesa dell'esito finale del giudizio pendente.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che il provveditore agli studi di Livorno, nel quadro delle cosiddette razionalizzazioni, ha soppresso la prima classe della scuola elementare di Montenero, frazione collinare di Livorno;

che con tale soppressione di fatto si pongono le premesse per la chiusura della scuola elementare e per lo svuotamento del bacino di utenza della scuola media;

che, se è vero che gli alunni della prima classe della scuola elementare di Montenero sono soltanto nove, è altrettanto vero che ad essi e alle loro famiglie vengono con questa decisione imposti notevoli sacrifici materiali e personali deprivandoli non solo di tempo per gli spostamenti ma soprattutto, nel loro processo di crescita, di quelle relazioni sociali e affettive che solo una comunanza di vita consentita da un'integrazione scuola-territorio rende possibile,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere:

per restituire a Montenero la scuola elementare altrimenti soppressa;

per dissipare il sospetto, molto vivo *in loco*, che con tale scelta si sia voluta favorire la locale scuola privata;

per consentire nel prossimo anno scolastico la regolare apertura della scuola elementare di Montenero nella consapevolezza che in assenza di strutture e servizi locali qualunque frazione di città si trasforma in un quartiere dormitorio.

(4-07123)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il provveditore agli studi di Livorno non ha autorizzato il funzionamento della I classe del plesso di scuola elementare di Montenero che dipende dalla scuola «Carducci» del capoluogo.

Gli alunni obbligati a frequentare la classe iniziale erano soltanto 8 ed una visita ispettiva ha accertato che 6 sono iscritti alla «Carducci», uno alla scuola privata e l'ultimo al momento non frequenta alcun istituto.

Il collegio dei docenti della scuola in parola, proprio per consentire agli 8 bambini di poter rimanere a Montenero, ha predisposto un progetto sperimentale analogo a quello autorizzato, con il parere favorevole di questo Ministero, per la direzione didattica di Campiglia Marittima.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale non ha potuto per il momento dare attuazione a tale progetto in quanto lo stesso prevede un numero maggiore di insegnanti rispetto ai 4 già assegnati con il conseguente aggravio di spesa: nel caso di Campiglia Marittima invece non si prevedeva un ulteriore onere economio.

Il progetto, pertanto, potrà essere autorizzato soltanto se riproposto con l'utilizzazione dei soli docenti già attribuiti nell'organico.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

SERENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Premesso:

che un insegnante in «uscita didattica» (nuova espressione burocratese che sostituisce la vecchia «gita scolastica») costa allo Stato 360 lire per ogni ora passata con gli scolari oltre l'orario di lavoro;

che sulla metà della predetta somma, tanto generosamente offerta dal Ministero della pubblica istruzione per le missioni degli insegnanti fuori dalle aule scolastiche bisogna pagare tasse e contributi;

che lo stesso Ministero ha diffuso una circolare ministeriale che illustra tutti i dettagli dell'indennità, compreso il modulo – interrogatorio da compilare a tale scopo,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno intervenire per equiparare quest'indennità così irrisoria a quelle generalmente previste per le prestazioni di lavoro fuori orario, o altrimenti di eliminarla, dal momento che risulta essere lesiva della dignità di un insegnante che sacrifica il proprio tempo libero per guidare i propri allievi in escursioni di carattere socio – culturale.

(4-07324)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla problematica alla quale si fa riferimento, si fa presente che al personale della scuola che accompagna gli allievi in gita scolastica si applicano le disposizioni sul trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa per il personale dipendente statale.

In particolare, detto personale percepisce il medesimo trattamento economico che percepisce qualsiasi altro dipendente, inviato in missione, che usufruisce di vitto e alloggio a carico dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

SERVELLO, MANTICA, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BASINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il «Comitato per il diritto alla verità storica» ha promosso una raccolta di firme per chiedere l'interdizione dei manuali di storia (e la denuncia degli autori) che hanno inquinato e falsificato la storia italiana;

che all'iniziativa hanno aderito numerose associazioni di esuli oltre a personaggi di spicco quali Maurizio Costanzo, Lucia Annunziata e Piero Vigorelli;

che tutti i manuali in uso presso le scuole superiori mostrano intollerabili e faziose carenze; non è fatta menzione, in alcuno di essi, del-

la più grande tragedia che ha colpito la nostra Nazione in questo secolo; il genocidio degli italiani della Venezia Giulia ad opera dei partigiani comunisti slavi;

che la monitorizzazione dei testi attualmente in uso (effettuata dal «Comitato per il diritto alla verità storica») pone sotto accusa le seguenti pubblicazioni: «Disegno storico della civiltà», Giorgio Spini, editore Cremonese; «Storia. Dal 1848 ai giorni nostri», Camera Fabietti, editore Zanichelli; «Corso di Storia», Gaeta-Villani, editore Principato; «Popoli e civiltà», Antonio Brancati, Nuova Italia; «Corso di Storia», Finzi-Bartolotti, editore Zanichelli; «L'indagine storica», Massimo L. Salvadori, Leoscher editore; «Storia dell'età contemporanea», Ortoleva-Ravelli, editore Bruno Mondadori; «Storia Contemporanea», Gabriele De Rosa, editore Minerva Italica e «Manuale di storia», Giardina-Sabbatucci-Vidotto, editore Laterza,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di ristabilire la verità, restituire alla storia la dignità che le compete, promuovere una istruzione scevra da distorcenti faziosità politiche di parte e, conseguentemente, vietare e perseguire la strumentalizzazione consumata con l'adozione di testi incompatibili, oltre che con la verità storica, anche col ruolo della scuola pubblica. (4-04189)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno osservare preliminarmente che nell'attuale momento di riflessione e di riprogettazione dei programmi e degli stessi cicli scolastici il recupero e la valorizzazione dello studio della storia contemporanea con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 682 del 1996 hanno contribuito ad ampliare il dibattito sullo studio di tale materia nella nostra scuola e sulla validità dei programmi e dei testi fino ad ora adottati.

È indubbio che tale processo contribuirà ad indirizzare la produzione libraria verso un ammodernamento e ad una più diversificata tipologia dell'offerta.

Rientra tuttavia nelle attribuzioni del collegio dei docenti vagliare criticamente lo spessore scientifico e la valenza formativa dei testi proposti per le adozioni in piena libertà di scelta.

Giova anche ricordare che il testo scolastico costituisce sempre un supporto didattico e, pertanto, compete al docente, nell'ambito della sua autonomia didattica, integrare eventuali omissioni dei testi in adozione supportando il proprio insegnamento eventualmente anche con l'impiego di nuovi strumenti (documenti d'archivio, repertori, materiale cinematografico).

A tale riguardo è opportuno ricordare che nella fase di applicazione della direttiva n. 681 del 1996 allegata al decreto ministeriale n. 682 del 1996 questo Ministero ha indicato un percorso per la formazione in servizio dei docenti di storia, in cui vengono puntualmente raccomandati la

collaborazione e il sostegno scientifico di istituzioni e soggetti esterni secondo un'ottica improntata non solo al metodo critico, ma altresì al pluralismo scientifico e culturale.

Nel condividere l'opinione che proprio in omaggio alla libertà di pensiero è indispensabile che il testo scolastico sia il più possibile esente da qualsiasi condizionamento ideologico, si fa presente che non è ipotizzabile alcun intervento di questa Amministrazione sugli autori e sugli editori che avrebbe un innegabile carattere di prevaricazione censoria.

L'attività di questo Ministero infatti non può che indirizzarsi esclusivamente alla ridefinizione degli obiettivi e dei contenuti formativi dei diversi settori della scuola secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il consiglio scolastico provinciale di Brindisi, il 30 aprile 1997, ha espresso parere negativo sulla proposta del provveditorato agli studi relativa alla razionalizzazione della rete scolastica per le scuole medie di secondo grado;

che detta proposta prevede l'accorpamento dell'istituto per geometri «Belluzzi» di Brindisi all'istituto tecnico commerciale «Flacco» di Brindisi, la soppressione dell'istituto tecnico industriale di Stato «Galilei» di Ostuni e l'accorpamento all'istituto tecnico «Maiorana» di Brindisi e la soppressione della sezione distaccata di Oria dell'istituto tecnico industriale di Stato «Calò» di Francavilla Fontana;

rilevato:

che in particolare:

a) l'istituto per geometri «Belluzzi» è l'unica scuola di questo tipo esistente in provincia di Brindisi;

b) l'istituto tecnico industriale di Stato «Galilei» di Ostuni serve un territorio molto ampio che comprende i comuni di Carovigno, Fasano, Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino, quindi tutta la zona nord della provincia, ed è dotato di ben nove laboratori a servizio anche di altre scuole;

che la bozza di circolare interministeriale del 26 febbraio 1997 prevede:

la delimitazione di ambiti territoriali;

il mantenimento dell'autonomia per gli istituti unici in ambito provinciale purchè funzionanti con almeno 12 classi;

che non risulta dalla citata bozza di decreto interministeriale che il provveditore agli studi abbia rispettato gli articoli 3 e 11 che prevedono accordi di programma con la provincia e sentiti i comuni interessati,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire con urgenza affinchè venga rivista la decisione del provveditore agli studi di Brindisi, nel rispetto del contenuto della bozza di circolare interministeriale, delle caratteristiche delle scuole medie di secondo grado e della realtà socio-economica della provincia di Brindisi.

(4-05636)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito ai provvedimenti disposti dal Provveditore agli Studi di Brindisi nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 ai sensi del decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, emanato in applicazione della legge n. 662 del 1996 che ha stabilito, per tutte le province, il numero delle istituzioni da sopprimere con decorrenza 1° settembre 1997.

Per la provincia di Brindisi è stata prevista la soppressione di 2 scuole medie di I grado, due scuole secondarie di II grado e una sezione staccata sempre di scuola secondaria di II grado.

In tal senso il Provveditore agli Studi aveva proposto l'aggregazione dell'Istituto tecnico per geometri «Belluzzi» (19 classi) all'Istituto tecnico commerciale «Flacco» (27 classi), ambedue di Brindisi, e dell'Istituto tecnico industriale «Galilei» (15 classi) di Ostuno all'Istituto tecnico industriale «Majorana» (22 classi) di Brindisi.

Successivamente su indicazione del Consiglio Scolastico Provinciale, del Presidente dell'Amministrazione provinciale e della Comunità scolastica, considerando che l'articolo 2, comma 2.2, del citato decreto interministeriale consentiva che la perdita di autonomia di una scuola media superiore potesse essere compensata da quella di due Direzioni Didattiche, è stato disposto di conservare l'autonomia dell'Istituto «Belluzzi».

Non è stato invece possibile evitare la perdita dell'autonomia per l'Istituto tecnico industriale «Galilei» in quanto con sole 15 classi è il più sottodimensionato della provincia; peraltro, nel vicino Comune di Francavilla Fontana funziona un Istituto analogo.

Si ritiene di dover precisare che la perdita dell'autonomia non compromette in alcun modo l'offerta formativa nell'ampia zona nord della provincia, in quanto la trasformazione in sezione staccata non produce alcun effetto sul corpo docente e tutti i corsi e le sperimentazioni vengono confermati.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

SPERONI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Per quale motivo le schede telefoniche della Telecom Italia hanno una scadenza, a differenza di quelle di analoghe società estere?

(4-08251)

(29 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo la concessionaria Telecom Italia spa ha precisato che le schede telefoniche prepagate hanno, attualmente, una validità media di due anni e mezzo, che consente al cliente un ampio margine di utilizzo; oltre detto periodo non è tecnicamente possibile garantire il mantenimento del segnale magnetico impresso sulla banda, necessario per una corretta accettazione della scheda stessa da parte degli apparecchi telefonici.

La disabilitazione periodica risponde, tra l'altro, all'esigenza tecnica di semplificare e rendere più rapide le procedure di controllo che consentono di prevenire eventuali frodi a danno dei clienti e della concessionaria.

Nell'interesse della clientela ed al passo con le esigenze del mercato, Telecom Italia provvede, comunque, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza, alla sostituzione delle schede scadute riconsegnate ancora integre ovvero al rimborso del credito residuo di quelle parzialmente utilizzate.

Nei casi di malfunzionamento delle schede telefoniche ancora in corso di validità la concessionaria, eseguiti i necessari accertamenti, provvede alla loro sostituzione.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(19 gennaio 1998)

STANISCIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in provincia di Teramo esistono le condizioni per formare una cattedra di «Conversazione in lingua francese» per complessive 19 ore distribuite in 3 scuole;

che nell'anno scolastico 95-96 tale cattedra fu assegnata a tempo indeterminato, ma l'anno dopo rimase disponibile in seguito al trasferimento all'estero del titolare;

che in seguito al concorso per soli titoli, bandito nel '96 (doppio canale), risultò primo nella relativa graduatoria, il signor Philippe Dedeur, cittadino belga che risiede in italia dal 1983 ed ha alle spalle anni di precariato;

che dopo vari rinvii, a fine agosto 1996 venne riferito al signor Dedeur che la cattedra non sarebbe stata assegnata a tempo indeterminato, stante il parere negativo del provveditore; inoltrata

un'istanza allo stesso provveditore per chiedere conto delle motivazioni di tale scelta, non fu data mai risposta,

si chiede di sapere se il provveditore è obbligato per legge ad assegnare a tempo indeterminato una cattedra ove ricorrano le condizioni e se risulti al Ministero che il provveditorato in questione sia soggetto a ricorsi in modo abnorme rispetto alla media.

(4-06306)

(5 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto il provveditore agli studi di Teramo ha precisato che nel decorso anno scolastico 1996-1997 non risultavano disponibilità di posti nell'organico di diritto approvato per il predetto anno per cui non è stato possibile effettuare immissioni in ruolo.

Nel corrente anno scolastico 1997-1998 essendo vacante e disponibile un posto per l'immissione in ruolo in conversazione di lingua francese, il professor Philippe Depeur è stato assunto con contratto a tempo indeterminato nel ruolo dei docenti di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso (CO31) ed è stato assegnato per 7 ore al Liceo scientifico di Nereto e per 11 ore all'istituto magistrale «G. Mille» di Teramo.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

TERRACINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la memoria storica nelle nuove generazioni rappresenta un valore irrinunciabile per lo sviluppo etico della nostra società;

che i rigurgiti di antisemitismo anche nel nostro paese non possono essere trascurati;

che alla luce del processo Priebke, è necessario che si fornisca una corretta lettura delle tragiche vicende inerenti la seconda guerra mondiale con riferimento anche alle persecuzioni razziali in Italia,

l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso di introdurre nel sistema scolastico, un corso speciale finalizzato alla maggiore conoscenza di quel triste periodo storico.

(4-07241)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.

È fuor di dubbio che il culto e lo studio della memoria storica hanno una straordinaria importanza ai fini della crescita umana, culturale e sociale delle giovani generazioni, della salvaguardia dei valori della democrazia e della convivenza, della conservazione e tutela del patrimonio etico della nostra società.

In tale ottica e all'insegna dei diritti fondamentali e inviolabili della persona, sia come soggetto singolo che come comunità, della pari dignità e dell'uguaglianza, si pone l'esigenza di superare discriminazioni, diseguaglianze e pregiudizi.

Perchè la formazione delle giovani generazioni possa realizzarsi in piena obiettività e imparzialità di informazioni e di giudizio, con sereno senso critico e nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle coscienze, è necessario che le vicende storiche vengano conosciute e approfondite in maniera corretta e oggettiva, al di fuori di visioni di parte o strumentali.

Ciò, ovviamente, anche con riferimento ai tragici fatti che caratterizzano la seconda guerra mondiale e, in particolare, al triste capitolo delle persecuzioni razziali.

Ed invero, il decreto ministeriale n. 682 del 4 novembre 1996, riguardante la revisione delle periodizzazioni tradizionali e l'inserimento dello studio del Novecento nella programmazione modulare degli anni terminali, intende anche rispondere a questa finalità e corrisponde pienamente alla richiesta rivolta nell'interrogazione.

Non va dimenticata tuttavia la circostanza che la garanzia di «una corretta lettura delle tragiche vicende» si affida alla autonomia e alla libertà della funzione docente nelle sue connotazioni e manifestazioni più significative, sia individuali che collegiali. A tali fini è assai importante anche l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che ha trovato espressa previsione normativa nell'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Va infine considerato che le scuole dispongono di proprie dotazioni finanziarie per l'attivazione di progetti e di iniziative riferiti a temi, problematiche ed interventi di particolare valenza educativa e formativa.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)

VEGAS. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la Fondazione «Famiglia dell'Ave Maria» ha gestito fino al termine dell'anno scolastico 1996-97 una scuola superiore in provincia di Pavia: l'istituto professionale per l'agricoltura «Giuseppe e Francesca Carini», legalmente riconosciuto, con sede in Bereguardo;

che il predetto istituto, improvvisamente, ha comunicato con missiva in data 29 aprile 1997 agli studenti che avrebbe interrotto l'atti-

vità per motivi economici e in data 5 maggio 1997, sempre con missiva al Ministero della pubblica istruzione, che avrebbe sospeso l'attività didattica per ristrutturazione dello stesso;

che tale comunicazione cadeva del tutto inaspettata atteso che i responsabili della Fondazione ancora nel luglio 1996, al momento della iscrizione ai successivi anni scolastici, avevano assicurato alle famiglie degli studenti la prosecuzione del corso didattico fino al completamento del ciclo di studi;

che in tale sede i rappresentanti dell'Ente, già consapevoli della gestione passiva dell'attività scolastica, richiesero ai genitori di contribuire con una maggiorazione della retta ad una diminuzione delle perdite e questi ultimi, a fronte della promessa di prosecuzione degli studi, aderirono a tale ulteriore richiesta finanziaria sopportando il maggior onere finanziario per tutto lo scorso anno scolastico;

che nella provincia di Pavia esiste un solo altro istituto per l'agricoltura che si trova a Mortara, centro molto distante e mal collegato con il capoluogo;

che è dato palese che il termine «sospensione dell'attività» citato nella lettera inviata al Ministero, di cui sopra, stia per vera e propria «interruzione definitiva dell'attività»;

considerati, alla luce delle precedenti premesse, i disagi e i danni sia economici che morali che tale chiusura comporta alle famiglie e agli studenti stessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario verificare:

la corretta gestione dell'ente;

la corretta destinazione del patrimonio allo scopo;

la veridicità della reale impossibilità della prosecuzione dell'attività scolastica dell'istituto Carini;

in quest'ultimo caso, se la risposta dovesse essere positiva, se non intenda adottare le misure idonee al fine di far proseguire l'attività didattica dello stesso.

(4-07379)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che esula dai poteri di vigilanza sulle istituzioni scolastiche non statali, che le vigenti disposizioni (articolo 352 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994) attribuiscono all'amministrazione scolastica, la verifica della situazione contabile delle istituzioni medesime.

L'aspetto finanziario dei rapporti tra i gestori, i docenti, gli allievi e i relativi genitori, ed i consequenziali diritti ed obblighi contrattuali assunti, ha, infatti, natura privatistica.

Ai sensi della succitata normativa gli interventi possibili riguardano esclusivamente la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte per la conservazione del riconoscimento legale e, persistendo situazioni

negative di operatività, l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 359 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (sospensione o revoca del beneficio o chiusura della scuola).

Nel caso al quale si fa riferimento – l'Istituto professionale per l'agricoltura Carini con sede a Bereguardo – il soggetto gestore interessato ha, con lettera in data 5 maggio 1997, comunicato la propria determinazione di chiusura della scuola dall'anno scolastico 1997-1998 per «consentire lavori di ristrutturazione».

Detta libera decisione del gestore, qualunque ne sia il motivo, non può essere oggetto di sindacato da parte di questa amministrazione che non ha potuto che prenderne atto.

Conseguentemente dallo stesso anno scolastico sono venuti meno gli effetti del riconoscimento legale a suo tempo concessi per l'istituzione in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(7 gennaio 1998)